

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

158.

SITZUNG

14-6-1973

Presidente:

Vicepresidente: NICOLUSSI-LECK

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 194 :

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, concernenti l'elezione del Consiglio regionale »

pag. 4

Disegno di legge n. 195 :

« Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, concernente la elezione degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano »

pag. 33

Disegno di legge n. 171 :

« Norme per agevolare i viaggi agli elettori del Trentino - Alto Adige emigrati per ragioni di lavoro o di studio » (presentato dai consiglieri Virgili, Tonon e Gouthier)

pag. 37

Disegno di legge n. 191 :

« Attribuzione di fondi alle Province di Trento e di Bolzano nelle materie trasferite alla competenza delle Province stesse »

pag. 50

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 194 :

« Abänderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 und zu den nachfolgenden Abänderungen betreffend die Wahl des Regionalrates »

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 195 :

« Abänderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 25 vom 20. August 1952 betreffend die Wahl der Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen »

Seite 33

Gesetzentwurf Nr. 171 :

« Bestimmungen über Reiseerleichterungen an die aus Arbeits- und Studiengründen abgewanderten Wähler der Region Trentino - Südtirol » (vorgelegt von den Abgeordneten Virgili, Tonon und Gouthier)

Seite 37

Gesetzentwurf Nr. 191 :

« Zuweisung von Beträgen an die Provinzen Trient und Bozen auf den in die Zuständigkeit der Provinzen übertragenen Sachgebieten »

Seite 50

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 13.6.1973.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Ho sentito che, per quanto riguarda le mie dichiarazioni circa il disegno di legge dell'aggregazione delle frazioni Rioli e Prà di Sotto dal comune di Varna e loro aggregazione a quello di Fortezza, io mi sono dichiarato favorevole. Secondo me non risponde a verità che io mi sia dichiarato favorevole, per cui chiedo che sia stralciato. Ho potuto dire se mai che possono essere formulati dei motivi di opportunità, da parte di coloro che

conoscono la situazione, su questo passaggio, ma non mi sono dichiarato affatto favorevole al passaggio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Per dire, signor Presidente, che le mie dichiarazioni fatte a nome del gruppo liberale sulla designazione Salvadori siano riportate in esteso, non solo citate come è stato fatto ora dal processo verbale. Tanto più tengo che sia precisata quella parte dove ho sollevato critiche nei confronti del gruppo socialista, che non ha ceduto il posto di Presidente all'indomani dell'assoluzione con formula piena ottenuta dal collega Salvadori in seconda istanza. Tanto più insisto, perché successivamente ho saputo che c'era un preciso impegno da parte del gruppo socialista di lasciare, come ho detto prima, il posto a Salvadori non appena uscita la sentenza della Magistratura. Perciò chiedo che le mie dichiarazioni siano precisate per intero dal processo verbale.

PRESIDENTE: Il processo verbale sarà integrato con le osservazioni testé fatte dal cons. Agostini.

MANICA (P.S.I.): Chiedo la parola per fatto personale.

AGOSTINI (P.L.I.): Per me non c'è fatto personale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica per fatto personale.

MANICA (P.S.I.): Come socialista evidentemente vengo coinvolto anch'io e pertanto mi sento coinvolto anche come persona. Ad ogni modo, pur rigettando gli apprezzamenti del collega Agostini ed in assenza del mio capogruppo, che è anche direttamente interessato, chiedo se mai di poter intervenire ulteriormente, perché su questa questione allora dobbiamo andare fino in fondo e dire le cose come stanno anche dal punto di vista delle assoluzioni.

PRESIDENTE: Passiamo al punto 10) dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 194: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, concernenti l'elezione del Consiglio regionale ».*

La parola alla Giunta.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Signor Presidente, io vorrei subito esprimere delle forti perplessità personali su questo disegno di legge, in relazione proprio agli artt. 21 e 22; altre perplessità le avevo sull'art. 26 e 27, ma adesso questo emendamento, proposto dalla Giunta e che ho qui davanti, evidentemente me le toglie, per cui su questo emendamento mi dichiaro senz'altro d'accordo.

Cominciamo con l'art. 22. L'art. 22 dice testualmente che per la circoscrizione elettorale di Bolzano ciascun candidato alla dichiarazione di accettazione della candidatura deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza. Deve indicare e basta; nella relazione si è detto chiaramente che è una dichiarazione del tutto volontaria, per cui gli uffici non sono tenuti per niente a convalidarla o perlomeno ad esaminare la sua autenticità. Ora io mi domando se un qualsiasi candidato, per accaparrarsi un posto di privilegio, non si dichiari ladino pur essendo lontanissimo da qualsiasi appartenenza al gruppo ladino stesso, e approfitti di questi vantaggi indiscutibili che la legge gli concede. Mi sembra una questione da non accettare in nessuna maniera.

In quanto poi all'art. 21, anche l'art. 21 desta le mie perplessità personali gravissime. Non credo che anche per salvare, soltanto per salvare la rappresentatività del gruppo ladino, si possa ad un certo momento pretendere che un candidato regolarmente eletto debba cedere il posto. Io ho l'impressione che sia una norma completamente illegittima e non è accettabile. Io direi quindi che, pur riservandomi di intervenire di nuovo nella discussione articolata o ancora nella discussione generale o lasciando al

mio capogruppo di vedere le cose da un punto di vista giuridico più preciso, io penso che la misura 91 del pacchetto non possa essere assolutamente così risolta attraverso questi due articoli del disegno di legge che abbiamo davanti. Penso proprio che non sia da scartare quell'ipotesi che qui la relazione dice, che è chiaramente escluso, cioè di un distinto collegio elettorale per le valli ladine. Io penso che proprio l'unico modo di risolvere il problema, che altrimenti si presterà a cause e litigi infiniti, sarà proprio quello di determinare un collegio elettorale per le valli ladine.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola nella discussione generale? La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Le stesse perplessità sollevate or ora dal collega Crespi son venute anche a me, pur non facendo parte della commissione, quindi non avendo avuto occasione di avere magari eventuali chiarimenti che potevano tranquillizzarmi su questo punto. Non avevo pensato, ad esser sincero, alla possibilità esposta dal cons. Crespi, che secondo questo disegno di legge, chiunque può dichiararsi ladino. Il disegno di legge non prevede affatto che si debba adeguarsi alla dichiarazione fatta in occasione dell'ultimo censimento. Quindi è ben vero che un cittadino qualsiasi che voglia candidare, che venga accettato nella lista di qualche partito, ma che non abbia la sicurezza assoluta di entrare, ma che abbia comunque un certo seguito personale, un certo numero di voti a disposizione, si dichiara ladino ed evidentemente ha, se non il 100% delle possibilità di entrambe, ma insomma una buona possibilità, e questo vorrebbe dire eventualmente eliminare il vero ladino, il vero concorrente ladino, il quale si troverebbe escluso. Su questo son d'ac-

cordo anch'io e quindi gradirei in seguito dall'assessore, o magari da altri colleghi che prenderanno la parola, avere dei chiarimenti maggiori. Per quanto riguarda l'attuale sostituzione degli artt. 26 e 27 con il nuovo emendamento, dovrò leggermelo un po' meglio e vedere nel prosieguo della discussione eventualmente reintervenire e vedere se questo emendamento sia migliore degli artt. 26 e 27 citati. Infine penso anch'io, pur non avendo una profonda conoscenza giuridica e legale in questi casi, che ci sia la possibilità domani di un candidato che viene eletto e che a un certo punto si vede sostituito da un ladino, anche vero ladino, perché in quella lista questo candidato è l'ultimo e quindi viene sostituito da un appartenente al gruppo ladino ecc. Io non so se questo sia costituzionalmente giusto, perché in definitiva il candidato è stato eletto, il candidato ha avuto il numero di voti sufficienti per venire eletto e quindi penso che questa sostituzione, anche se sancita da questo nostro disegno di legge, si presti a delle possibilità di ricorso, a dei futuri ricorsi da parte del candidato che deve essere sostituito. Questo vale anche per il seguito, quando eventualmente il candidato ladino cessa, per ragioni varie, come sono indicate nella relazione — per morte, per dimissioni, per qualsiasi altra ragione — e un altro candidato, che avrebbe i titoli sufficienti per essere eletto, perché ha il numero di voti sufficienti per essere eletto, si vede addirittura eliminato, magari con il rischio di esser sostituito da un candidato appartenente ad altra lista, perché si dice chiaramente che di una lista può far parte un candidato ladino solo.

Per il resto, chiariti questi dubbi, io credo che non ci sia nient'altro da dire, perché è una legge normativa, una legge che sostituisce le altre precedenti e che si adegua quindi a quanto previsto dal nuovo statuto della Regione Tren-

tino - Alto Adige. Quindi non resta che da prendere atto di quello che i vari articoli prevedono, e mi pare che siano più che altro delle norme che non suscitano certo né perplessità né scandalo e quindi debbono essere applicate. La perplessità rimane su questi due articoli; eventualmente guarderò l'emendamento che è stato distribuito solo in questi minuti, ma per il resto, se queste perplessità possono venir chiarite, possono venir sollevate da interventi di altri colleghi o dalla risposta eventuale dell'assessore, io non vedo perché non si debba votare un simile disegno di legge. Torno a ripetere che le perplessità rimangono e penso che potrebbe anche darsi che un disegno di legge fatto in questo modo possa essere anche respinto dal Governo, a meno che la Giunta regionale non abbia già avuto dei contatti a Roma e abbia avuto delle chiare attestazioni, con le quali può essere tranquilla perché il disegno di legge così come è fatto possa venir accettato, anche se, ripeto per l'ultima volta, per conto mio, pur riconoscendo la difficoltà della materia e pur riconoscendo la necessità che il gruppo ladino della provincia di Bolzano abbia qualche rappresentante, difficoltà di tutti i generi eventualmente ne nascevano, ne sarebbero nate come ne sono nate.

Termino quindi dicendo che comunque, anche se c'è la sicurezza o la buona probabilità che il disegno di legge così come è stato presentato venga anche approvato a Roma, resta sempre, per conto mio, la possibilità di un ricorso futuro da parte di quel candidato che, essendo eletto, venisse escluso perché non appartenente al gruppo ladino. Malgrado ciò io sono favorevolissimo, non solo perché è stabilito e sancito dal nuovo statuto, ma anche per una questione evidente di giustizia, che il gruppo ladino abbia il proprio rappresentante. Speriamo che in futuro questo possa succedere anche con la provincia di Trento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, questo disegno di legge ha una parte tecnica che prevede l'adeguamento della legge regionale a quelle che sono le nuove norme dello statuto, i cinque anni, i quattro anni di residenza ecc., e quindi su questo mi pare che non ci sia niente da dire, anche se è un disegno di legge ponderoso per altro, proprio per attuare questo adeguamento. Mi pare che l'attenzione anche della commissione legislativa, vedo dalla relazione, si è accentrata sulla rappresentanza ladina. Lo statuto la prevede esplicitamente e pertanto era necessario trovare un sistema per garantire la presenza del ladino in Consiglio regionale. Io penso che all'atto pratico non ci siano grosse difficoltà da superare, perché il rappresentante del gruppo ladino c'è sempre stato in questo Consiglio regionale e quindi è probabile che ci sia anche per il futuro, e che perciò non si verificano grossi ostacoli e non si verificano quegli inconvenienti che sono stati qui lamentati dal collega Crespi e poi sottolineati dal collega Betta e che sono reali, sono inconvenienti che si possono certamente verificare qualora la rappresentanza ladina non avvenga naturalmente per le elezioni e in base alle preferenze.

Indubbiamente qui si pone un problema giuridico e si pone un problema costituzionale. Io non sono un giurista ma così, dal buon senso, mi pare che quello che è eletto, che deve poi lasciare il posto in base al meccanismo di questa norma, deve lasciare il posto a un altro, così, gratuitamente, penso che non se ne starà zitto, che cercherà gli appigli legislativi, gli appigli legali, gli appigli costituzionali, per occupare legittimamente il suo posto. Pertanto penso che sotto questo aspetto questa norma non

sia costituzionale, anche se è prevista dal pacchetto, il quale però si limita, così, genericamente, a dire: è garantita la presenza del rappresentante ladino nel Consiglio regionale. Perché, ing. Pasquali, la norma di questa legge potrebbe essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale, perché non è costituzionalmente accettabile. Quindi sarebbe più giusto, secondo me, fare addirittura il collegio dei ladini, in maniera che il ladino potesse essere eletto direttamente, regolarmente, in base alla lista, come qui ha detto l'ing. Crespi. Un problema potrebbe sorgere, e non so se l'assessore l'ha chiarito, perché mi pare che non c'è nella relazione: nel caso che un ladino venisse eletto con questo sistema, cioè occupando il posto di un altro, in una lista; in nessuna altra lista c'è il ladino, e quello, poniamo il caso limite, viene a mancare. Cosa prevede la norma? Che cosa si prevedono? Elezioni suppletive oppure lo scioglimento del Consiglio? Come può reinserirsi un ladino che ha diritto di esserci, qualora venisse a mancare e in nessuna altra lista ci fosse un ladino? Nel Consiglio regionale verrebbe a mancare la rappresentanza ladina. E' un caso che si può verificare. Mi rendo conto che è un caso limite, auguriamoci che non avvenga, ma purtroppo in questo Consiglio dei consiglieri sono venuti a mancare nel corso delle varie legislature, e pertanto bisognerà prevedere anche questo, se è norma costituzionale che il ladino deve essere presente nel Consiglio regionale e quindi nel Consiglio provinciale di Bolzano. Quindi ci sono grosse perplessità, anche se la legge del Pacchetto è legge costituzionale, che però non precisa in che modo deve esser garantita questa presenza. Lo precisa questa legge, che però presenta quegli inconvenienti che sono stati qui sottolineati da altri, e perplessità che io manifesto anche per l'ultima osservazione che ho qui fatta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Prendo brevemente la parola su questo argomento, cioè mi limito solo alla questione della rappresentanza ladina, per esprimere alcune considerazioni che nascono dalla profonda perplessità che questo problema riveste. Anzitutto io partirò un po' lontano. Se noi ci troviamo oggi in queste condizioni, non dobbiamo dimenticare che ciò è dovuto a un vizio di origine. Quando si stava confezionando il Pacchetto, non si è pensato al grosso problema che poi la Regione si sarebbe trovata di fronte, e noi oggi ce lo troviamo di fronte. A coloro che hanno partecipato nei vari periodi alle riunioni che hanno portato appunto al Pacchetto, io vorrei chiedere oggi: 1) se hanno previsto il problema, se l'hanno esaminato, come l'hanno esaminato, perché, se noi fossimo oggi di fronte a una preparazione adeguata, caro assessore Matuella e caro Presidente Grigolli, noi oggi non ci troveremmo di fronte prima a una proposta di legge, successivamente e all'ultimo momento dell'emendamento come quello che lei ha presentato poco fa in Consiglio. Questa è la morale, caro assessore Matuella, è inutile che oggi ci nascondiamo dietro un dito. Il fatto è che chi ha confezionato il Pacchetto, non l'ha affrontato con serietà e con responsabilità sotto questo profilo. Il problema comunque oggi ce lo troveremo fra i piedi e dovremo risolverlo, comunque risolverlo. Penso però che il modo come è stato oggi risolto, come ci si propone cioè di risolverlo, non sia il più adeguato e più idoneo, anche se nella relazione si afferma proprio questo. Io non sono d'accordo su questo.

Il nodo comunque del problema ha due aspetti: prima di tutto sta nella impossibilità

di contestare la dichiarazione da parte del candidato che si presenta in una delle liste. Questo non è, credo, assolutamente accertabile. La Giunta doveva prevedere quanto meno un mezzo, uno strumento per contestare questa dichiarazione.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): (*interrompe*).

AGOSTINI (P.L.I.): Il censimento, ad esempio, l'ho detto già in commissione. Il censimento. E dato che il censimento, le dichiarazioni del censimento sono state già recepite in una legge provinciale dell'Alto Adige, la legge sull'edilizia abitativa, io rispondo subito che la dichiarazione resa nel censimento dal capo famiglia, quanto meno questo primo esperimento, deve valere per confrontare la veridicità fra la dichiarazione del censimento e la dichiarazione del candidato. E questo deve valere, ripeto come primo esperimento, anche per i membri della famiglia, cioè per chi, essendo maggiorenne ma facendo parte di un nucleo familiare che ha sottoscritto la dichiarazione del censimento, ha risposto chiaro anche per i figli che sono maggiorenni e che si presentano eventualmente in una delle liste.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): (*interrompe*).

AGOSTINI (P.L.I.): Assessore Matuella, parliamoci chiaro, se mio padre è ladino, cosa sono io, arabo o turco? E' una questione di logica prima di tutto . . .

PRESIDENTE: Questi dialoghi . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Servono anche i dialoghi, Presidente, a un certo momento. Comunque questa impossibilità credo che sia proprio quella che porterà a una dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte di questa legge.

La seconda questione, il secondo aspetto del nodo, come ho detto prima, sta nella possibilità di dichiararsi ladino anche da parte di un calabrese o di un siciliano. Lei non vorrà mica negarlo questo, anche perché questo è già avvenuto in Alto Adige, dove siciliani e calabresi si sono dichiarati di lingua tedesca per concorrere, anni addietro ancora, agli alloggi GESCAL. Questo ce lo troveremo ancora in queste elezioni regionali. Perciò io penso che, questo l'ho già detto in commissione, si dovrebbe veramente affrontare, e con serietà, la questione della creazione di un collegio ladino; o un collegio ladino nel quale votino solo gli elettori ladini, e qui rientra la questione ancora dell'appartenenza, come ho detto poco fa, che votino per una, due o tre liste ladine, questo non importa, ma che siano liste ladine. Solo con questo sistema si potrà ovviare a questo inconveniente, perché, signori della Giunta, con altri mezzi voi il problema non lo risolverete mai. Perché poniamo il caso limite, che nessuna lista che viene presentata alle elezioni contenga un candidato ladino. Questo problema voi non ve lo siete posto, però al limite può anche esserci questo, perché non c'è nessuna norma che obblighi a contenere un candidato ladino nella lista.

Caro Presidente Grigolli, qui stiamo non discutendo sull'opportunità, qui stiamo discutendo il diritto. E alla fine di questo discorso, cioè sul fatto che non c'è una norma che obblighi i partiti o i raggruppamenti a contenere nelle liste un candidato ladino, la mia domanda è proprio questa, e la rivolgo a lei Presidente

Grigolli e a Matuella: *quid juris?* Adesso aspetto la vostra risposta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Volevo ricordare al Consiglio che questo disegno di legge, che pur nella sua parte tecnica, come è stata definita, non fa altro che confermare quelle alcune indicazioni chiaramente espresse nel nuovo statuto di autonomia, ha formato in ogni caso motivo di serio esame da parte della Giunta regionale, anche preceduto da consistenti relazioni e indagini e consulenze di giuristi, e anche se il problema in sé sembra di non grande rilevanza ai fini della consistenza, è invece estremamente importante per aver tentato, come a me sembra sia stato fatto, di trovare una soluzione che sia la più adatta e la più corrispondente allo spirito e alla lettera della norma costituzionale, per quanto riguarda la rappresentanza del gruppo ladino. E' certo che la norma costituzionale in primo luogo viene soddisfatta quando è assicurata la rappresentanza di un ladino, e naturalmente in quanto questo indica la norma costituzionale, collega Avancini. E' la Costituzione questa, e quindi non è che la Costituzione possa non essere costituzionale; la Costituzione è la Costituzione e indica questo precetto molto preciso, cioè che deve essere garantita la presenza di un ladino nell'ambito del Consiglio regionale e nell'ambito del Consiglio provinciale di Bolzano. Quindi non si può dubitare della costituzionalità della Costituzione, perché è la Costituzione che dice questo.

Per quanto riguarda poi le varie proposte che sono state fatte e anche la nuova proposta che esce fuori dalla Giunta regionale, esse trovano riscontro in questa rimediazione. Non è

che la Giunta regionale oggi abbia riproposto una soluzione diversa perché si è sbagliata prima; la soluzione di prima era una soluzione dettata dallo scrupolo eccessivo, totale, ma sempre scrupolo giuridico e politico, di stabilire una serie di traguardi, una serie di passaggi, dai quali risultasse in ogni caso la presenza del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale. Ed è a questo punto che questo eccesso di zelo, benemerito sotto ogni punto di vista, può scontrarsi con una lesione del diritto di un terzo: il caso di colui, presente nel Consiglio regionale, che, pur appartenente ad un'altra lista, potrebbe venire ad essere surrogato dal rappresentante ladino, sia pure con una rappresentanza di voti enormemente inferiore alla sua. Ecco, questo è il punto, la novità di oggi, che noi accettiamo e che noi riteniamo veramente che sia ragionevolmente la più adatta: cercare di contemperare diverse esigenze che saltano fuori da questa legge.

Si è parlato anche dei collegi, di un diverso collegio. Lo ha cominciato a sollecitare il collega Crespi, ne hanno parlato anche gli altri colleghi. A me pare che non si possa parlare di un diverso collegio elettorale, posto che la norma costituzionale parla di due collegi. Non possiamo inventare un nuovo collegio elettorale nella provincia di Bolzano, posto che l'art. 25 dice: « Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano », norma costituzionale anche questa.

In secondo luogo ricordiamo che un ordine di preoccupazioni in tale senso è emerso anche in occasione della pubblicazione del Pacchetto. E c'è stata una presa di posizione, se ben ricordo, molto chiara del gruppo linguistico ladino, il quale ha detto: state bene attenti, intendiamo aver precisato che il collegio è riferito all'intera provincia di Bolzano. Se ben ricordo questa è una delle famose precisazioni che

sono allegate al Pacchetto. E se poi dovessimo fare una valutazione, indipendentemente dal riscontro giuridico, una valutazione di ordine politico, a me pare veramente che, trattandosi di un gruppo piuttosto limitato come questo, che è riferito a circa 15.000 persone, e posto che di queste 15.000 persone mi pare 3-4 mila, quindi una percentuale che non è del tutto indifferente ai fini della composizione di gruppo, è al di fuori del collegio del territorio ladino di Gardena e di Badia, mi pare veramente che sarebbe grave negare a questi gruppi, che pur vivono nella provincia di Bolzano, ma che risiedono o nella città di Bolzano, o risiedono dove ragioni di lavoro o altre ragioni li hanno condotti ad operare, escluderli da una possibilità di riconoscere ad essi il diritto di rappresentanza.

Quindi, a nostro avviso, ostano motivi certi di ordine costituzionale e giuridico, ma anche motivi di ordine puramente politico. Se questi erano i limiti entro i quali si doveva operare, non è in ogni caso stato un problema facile, perché partendo dal diritto di riconoscimento di presenza di gruppo, si trattava dopo di articolare tutta una serie di ipotesi, nel momento in cui e nel caso in cui questa rappresentanza, da garantirsi in ogni caso al momento della elezione, dovesse per una ragione qualsiasi venire meno. Lo scrupolo veramente notevole della Giunta aveva predisposto una serie di ipotesi che arrivava fino al punto di dire: nel caso in cui il meccanismo di sostituzione semplice all'interno di una stessa lista, secondo il sistema normale di rappresentanza di voti, non dovesse scattare, addirittura vado a prendere la rappresentanza ladina di riserva, chiamiamola così, presente in altro partito, in questo caso sacrificando o facendo dimettere o allontanando, come vogliamo dire, quel consigliere che era risultato legittimamente eletto. Dico che questa era l'ipotesi fatta proprio per cercare di

garantire al 100% in tutti i casi, in tutte le soluzioni, in tutte le misure, la presenza del gruppo linguistico ladino. Perciò anch'io e anche noi, pur tenendo conto di questa ipotesi che ha questo avvio, veramente ci è sembrato di rimeditarla, di rivederla, perché a questo punto sì, in un'ipotesi di questo genere, può scontrare con il diritto di un consigliere, che svolge amorevolmente, indipendentemente da questo, la sua funzione, e che sul più bello della sua attività viene scalzato da un rappresentante che magari, anche come rapporto di rappresentanza di voti, è enormemente inferiore ecc. Quindi la soluzione che viene proposta è quella di tener conto delle due esigenze. Prima di tutto stabilire un meccanismo — perché, indipendentemente dalla opportunità giuridica c'è anche l'opportunità politica, e sapranno regolarsi i partiti poi come proporre queste cose qui — che arrivasse fino al punto di non incidere così sostanzialmente nel diritto certamente acquisito di una terza persona ormai eletta.

Ecco quindi, io dico queste cose, perché mi sembra veramente che sia stato fatto uno sforzo, e io posso assicurare — anche se al Consiglio questo può interessare relativamente — che lo sforzo fatto dalla Giunta per sollecitare, per individuare le soluzioni che vengono proposte, e che forse adesso sono considerate così, non con la dovuta considerazione in relazione all'impegno messo, perché c'è stato ecc., ma senza dubbio lo sforzo è stato notevole ed il problema è stato enormemente complesso e complicato.

Ultima considerazione che era stata fatta dal collega Agostini si riferiva alla dichiarazione di appartenenza. Anche questo è un problema non indifferente, che era risultato anche nella discussione che il collega Agostini aveva sollevato nella commissione legislativa e che, se ben ricordo, nella commissione legislativa

non è che fosse stato scartato come futura possibilità di una regolamentazione che fosse riferita anche a un'ipotesi di questo genere; però mi sembra, se ben ricordo, che era stato detto che ora non esiste un'ipotesi diversa se non quella della dichiarazione autonoma spontanea dell'interessato, ed è chiaro che su questo aspetto si può arrivare anche a forme di mistificazione di dichiarazione, ma questo dipenderà anche dalle garanzie che vorrà offrire un gruppo politico. Non credo che un gruppo politico vorrà proporre all'attenzione, quindi al responso di un corpo elettorale la proposta di un candidato ladino, quando questo candidato ladino non ha niente a che fare. Per cui secondo noi, e concludo, il disegno di legge che viene rappresentato credo che sia il più adatto e il più idoneo ad assicurare il rispetto di una norma costituzionale importante, che era stata per altro prevista; non è che stiamo improvvisando o che sia venuta fuori come improvvisazione dell'ultimo momento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Als Vertreter der Partei, die zwei Drittel der Ladinerstimmen in Südtirol auf sich vereinigt, und auch als Präsident der zuständigen Kommission möchte ich so kurz als möglich zu den wichtigsten Problemen, die debattiert worden sind, Stellung nehmen.

Meiner Ansicht nach ist der Vorschlag des Regionalausschusses, wie die Grundfrage — nämlich wie man den sicher in diesem Zusammenhang elementarsten und unter den verfassungsrechtlichen Bestimmungen, die hier in Frage kommen, hierarchisch obersten Grundsatz der Gleichwertigkeit der Stimmen (jeder

Mensch hat eine Stimme und diese Stimme ist gleich viel Wert wie die Stimme des anderen) mit dem Gewährleisten der Vertretung der ladinischen Sprachgruppe vereinigt — gelöst werden soll, wie man also dieses Problem bewältigt, die Quadratur dieses Zirkels erreicht, gut und auch verfassungsrechtlich einwandfrei. Ich gehe damit nicht weiter ein, nachdem ja die Begründung im Vorlagebericht ausführlich gegeben worden ist. Ich bin eben der Ansicht, daß es sich bei diesen Bestimmungen — bei jener hinsichtlich der Gleichwertigkeit, daß die Vertretung der ladinischen Gruppe gewährleistet werden muß, bei der Bestimmung hinsichtlich der verhältnismäßigen Vertretung usw. — um verfassungsrechtliche Bestimmungen handelt, auch bei denjenigen, die der Abgeordnete Pasquali erwähnt hat, nämlich daß es für Südtirol nur einen Wahlkreis gibt. Es sind alles verfassungsrechtliche Bestimmungen, die dann unter sich in Einklang gebracht werden müssen und wo es eben, weil es nicht anders geht, eine Hierarchie geben muß, je nachdem welche Bestimmung gewissermaßen gegenüber den anderen stärker ist.

Der Regionalausschuß hat durch den zuständigen Assessor angekündigt, daß ein neuer Artikel 26 vorgeschlagen wird, der den Artikel 26 und 27 ersetzt. Auch hier bin ich der Ansicht, daß die neue Fassung des Artikels 26 verfassungsrechtlich einwandfreier ist als die bisher vorgeschlagene Regelung. Es geht ja nicht darum, wie man die Vertretung mindestens eines Ladiners im Landtag und Regionalrat sichert — das ist geregelt, an dieser Regelung wird ja nichts geändert —, sondern was geschehen soll, wenn dieser Ladinler ausfällt und wie dessen Ersatz vorgenommen werden soll. Nur hinsichtlich des Ersatzes des Ladiners im Landtag und Regionalrat wird nun ein neues, anderes Verfahren vorgeschlagen, das

meiner Ansicht nach eben verfassungsrechtlich einwandfreier ist. Auch diesbezüglich hat der zuständige Assessor eine Begründung gegeben, die mir einleuchtet und ich möchte mich darüber weiter nicht verbreitern.

Aufgeworfen worden ist noch die heikle Frage: Ja, es kann sich praktisch jeder als Ladin erklären; diese Erklärung kann nicht angezweifelt, überprüft und kontrolliert, sondern muß angenommen werden und damit öffnen wir etwa Tür und Tor Mißbräuchen, wie sie auf Ebene der Gemeinderäte bereits erfolgt sind. Wir haben in der Kommission dieses Problem besprochen. Im Bericht der Kommission heißt es, daß wir — die Mitglieder der Südtiroler Volkspartei — der Ansicht sind, daß die Frage der Gültigkeit dieser Zugehörigkeitserklärung letzten Endes in derselben Art und Weise geregelt werden muß, wie dies hinsichtlich der Stellenbesetzung, der Bewerbung um eine soziale Wohnung vorgesehen ist, das heißt mit Bezug auf die bei der Volkszählung abgegebene Erklärung und daß eine solche diesbezügliche Regelung als Durchführungsbestimmung, sobald sie in Kraft tritt, diese Regelung durch Regionalgesetz ersetzen soll. Bekanntlich muß in den Durchführungsbestimmungen über die verhältnismäßige Besetzung der öffentlichen Stellen in Südtirol diesbezüglich eine Regelung erfolgen, auch weil das Verfassungsgesetz auf die Erklärung bei der Volkszählung Bezug nimmt. Also es ist hier eine Grundlage im Verfassungsgesetz geschaffen.

Es taucht noch die Frage auf: Der Artikel im Regionalgesetz, das wir im Begriffe sind zu beschließen, sagt, es gelte die Erklärung für die jeweilige Legislaturperiode. Es entsteht nun die Frage: Wenn eine Durchführungsbestimmung erscheint, welche, sei es für die Stellenbesetzung, sei es für die Bewerbung um eine Sozialwohnung, die Erklärung bei der Volkszählung

als maßgebend bestimmt, kann dann die Durchführungsbestimmung auch verfügen, daß diese Regelung — die Regelung der Durchführungsbestimmung — auch für die Regionalwahlen gelte, das heißt, kann sie diesen Artikel ersetzen, mit dem hier die Region von ihrer Gesetzgebungsgewalt Gebrauch macht und ein Regionalgesetz oder ein Landesgesetz ja nicht durch eine Durchführungsbestimmung, wenn das Landesgesetz rechtmäßig erlassen worden ist, gewissermaßen ersetzt bzw. abgeändert werden kann? Ich glaube, das müßte noch überlegt werden und zwar, ob man nicht im Artikel 22 hineinschreiben sollte: « Solange nicht im Wege von Durchführungsbestimmungen anders bestimmt wird, gilt folgende Regelung . . . » Aber daß man ausdrücklich den Vorbehalt macht, daß im Wege von Durchführungsbestimmungen diese Zugehörigkeitserklärung anders geregelt werden kann. Das möchte ich noch zu überlegen geben!

Im übrigen erkläre ich, daß wir mit diesem Gesetz, mit der Regelung, die hier getroffen wird, einschließlich der Neufassung des Artikels 26, womit Artikel 26 und 27 ersetzt werden, einverstanden sind, jedoch bitten, auch der Regionalauschuß möchte diesen Punkt noch überlegen, nämlich ob wir nicht im Artikel 22 einen Bezug zu den Durchführungsbestimmungen im Zusammenhang mit der Erklärung, die bei der Volkszählung abgegeben wird, herstellen sollen.

(Quale rappresentante del partito, che accentra su di sé 2/3 dei voti ladini dell'Alto Adige, nonché come presidente della commissione competente desidero prendere posizione il più brevemente possibile in merito ai problemi più importanti, che hanno formato oggetto del presente dibattito.

A mio avviso la proposta della Giunta regionale, riguardante la soluzione del problema fondamentale — e cioè come si possa conciliare il gerarchicamente sommo principio dell'equivalenza dei voti (ogni persona dispone di un voto equivalente a quello di ogni altra) che a tal proposito è certamente la più elementare massima anche fra le norme costituzionali che interessano tale problema, con la garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino — è buona ed ineccepibile sotto il profilo costituzionale, tanto più che suddetto documento della Giunta non indica soltanto la soluzione del problema, ma anche la via per raggiungere la quadratura del circolo. Non intendo entrare ulteriormente nel merito, poiché la motivazione è stata esposta dettagliatamente nella relazione. Sono dell'opinione che queste norme, che riguardano la menzionata equivalenza, la garanzia della rappresentanza del gruppo ladino, la disposizione della rappresentanza proporzionale ecc., vestono carattere costituzionale, ivi comprese quelle citate dal consigliere Pasquali, riguardo l'esistenza in Alto Adige di un'unica circoscrizione elettorale. Sono quindi tutte norme costituzionali che vanno conciliate fra di loro secondo una graduatoria gerarchica — non essendoci altra soluzione — che tenga conto del potere di ogni singola.

La Giunta regionale ha annunciato, tramite l'assessore competente che verrà proposto un nuovo articolo in sostituzione degli articoli 26 e 27. Anche in questo caso sono dell'opinione che il nuovo testo dell'art. 26 sarà più perfetto sotto il profilo costituzionale, della regolamentazione finora proposta. Non si tratta di garantire in seno al Consiglio provinciale o regionale la rappresentanza di almeno un consigliere ladino, la qual cosa è già regolamentata ed a tal proposito non vi si apporta alcuna modifica — ma si tratta invece di disciplinare la suc-

cessione del rappresentante in parola, qualora questo venisse a mancare. Si propone quindi un'altra procedura per sostituire in Consiglio provinciale e regionale il consigliere ladino, la quale procedura risulta, a mio avviso, più perfetta sotto il profilo costituzionale. Il signor assessore competente ha fornito anche a tal proposito una motivazione persuasiva e pertanto non intendo soffermarmi ulteriormente.

E' stato inoltre sollevato il delicato problema e cioè che praticamente ognuno può dichiararsi ladino e che tale dichiarazione non può essere messa in dubbio e neppure esaminata, per cui si deve presumere che spianiamo in tal modo la via ad abusi, avvenuti già nei Consigli comunali. Ebbene in commissione ci siamo già occupati di questo problema. Dalla relazione della commissione risulta infatti che i membri della S.V.P. sono dell'avviso come il problema della validità di questa dichiarazione di appartenenza debba essere in fin fine regolata nel modo previsto per l'assegnazione dei posti, degli alloggi sociali, vale a dire richiamandosi alla dichiarazione fatta in sede di censimento e che la rispettiva regolamentazione su centri, quale norma di attuazione, all'atto della sua entrata in vigore mediante legge regionale all'attuale disposto. Come noto, con le norme di attuazione sull'assegnazione, secondo la proporzionale etnica, dei posti nei pubblici uffici dell'Alto Adige si deve provvedervi in merito, poiché anche la legge costituzionale si richiama alla dichiarazione fatta in sede di censimento e pertanto nel provvedimento legislativo costituzionale è stata creata in tal senso una base.

Sorge inoltre un altro problema che riguarda l'articolo contenuto nella legge regionale che ci accingiamo ad approvare, il quale prevede che la dichiarazione è vincolante per la relativa legislatura. E' quindi lecito chiedersi, se una eventuale emanazione della norma di attua-

zione, che indica come determinante la dichiarazione fatta in sede di censimento ai fini dell'assegnazione dei posti di lavoro e di un alloggio sociale, detta norma potrebbe essere applicata anche per le elezioni regionali, vale a dire se essa può sostituire quest'articolo, nel mentre la Regione ricorra al proprio potere legislativo sostituendo in certo qual modo o modificando una legge regionale o provinciale, mediante altro provvedimento legislativo, ma non comunque per mezzo di una norma di attuazione, qualora la legge provinciale sia stata emanata in modo legittimo. Credo sarebbe bene ripensarci, se non sia il caso di inserire nell'art. 22 la seguente dizione: « Finché non sarà diversamente disposto per mezzo norme di attuazione vale la seguente regolamentazione . . . ». Caso contrario non ritengo affatto necessario un ripensamento, volendo porre espressamente la riserva di regolare diversamente questa dichiarazione di appartenenza, ricorrendo a norme di attuazione.

Del resto posso dichiarare che concordiamo su questa legge, vale a dire sulla presente regolamentazione, ivi compreso il nuovo testo dell'art. 26, che sostituisce gli artt. 26 e 27, tuttavia preghiamo la Giunta regionale di voler riprendere in esame questo punto, cioè se non sia opportuno richiamarci con l'art. 22 alle norme di attuazione e stabilire un nesso con la dichiarazione fatta in sede di censimento).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Grazie, signor Presidente. Io ho seguito attentamente la discussione che si è svolta in questa riunione, proprio a proposito di questa legge. Per quanto riguarda il contenuto della legge in generale,

noi siamo perfettamente d'accordo, in quanto non fa altro che mettere in pratica delle disposizioni che sono contenute nello Statuto di autonomia, legge costituzionale. Ma in particolare ho ascoltato quello che si è detto a proposito del gruppo linguistico ladino, ai fini di dare pratica attuazione all'art. 61 e 62 della legge costituzionale. Io non ho dei dubbi, penso che sicuramente la Giunta, che ha ampie possibilità di sentire dei tecnici, a proposito avrà sicuramente avuto dei pareri e avrà avuto anche dei contatti in sede governativa, penso, proprio al fine di dare qualche cosa di valido all'interpretazione di queste norme. Ma penso che il problema di fondo sia quello di dare una effettiva rappresentanza al gruppo linguistico ladino in questa sede, non quello di vedere se è meglio un collegio separato o se è meglio invece procedere così come è stato previsto dalla legge. Ho sentito che l'ing. Pasquali dice: noi non possiamo parlare di collegio separato perché già la legge costituzionale, ossia il nuovo statuto di autonomia, prevede due collegi soltanto e non tre. Questo penso che non sia una difficoltà in quanto le leggi, anche costituzionali, anche lo stesso statuto di autonomia può sempre essere cambiato. Per ora, in questo momento, noi diciamo che possiamo solo legiferare in questo modo, senza prevedere il terzo collegio, è logico questo. Pertanto, a mio avviso, quello che prevede la legge qui è abbastanza buono, però io lo vedo anche sotto un altro aspetto, per me molto importante, che è quello di poter trasferire queste disposizioni di legge, per assicurare una rappresentanza del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, poterle trasferire, dico, al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, in quanto io penso, ne sono quasi certo, che è solo questione di tempo; se non è in questa legge, nella quale non possiamo sicuramente prevedere già fin d'ora questo, lo preve-

deremo in seguito, è solo questione di tempo, ma in questa sede dovremmo assicurare anche noi la presenza del gruppo linguistico ladino trentino.

Il Presidente Grigolli dice, rispondendo a una osservazione, mi sembra, posta dall'avv. Agostini, è interesse di tutte le liste — interesse elettorale — far sì che nella lista ci sia un ladino, per quanto riguarda il gruppo linguistico di Bolzano, del quale qui si discute. Ebbene, è ben vero che è interesse, però noi non dobbiamo limitarci ad un interesse elettorale, dobbiamo sancire già con la legge che sia necessaria la presenza nelle liste del rappresentante ladino, affinché non si verifichi che ad elezione avvenuta o a liste composte in nessuna lista esista un rappresentante ladino. Questo dobbiamo prevederlo per la legge. Ma direi che lo stesso discorso vale, come ho detto prima, e deve valere anche per la provincia di Trento: noi dobbiamo già fin d'ora organizzare un qualcosa di valido per la provincia di Bolzano, ma sempre con un occhio alla possibilità di trasferirlo, senza dover sconvolgere addirittura la legge, poterlo trasferire alla provincia di Trento. Questo era quello che mi premeva puntualizzare.

Per quanto riguarda poi la dichiarazione di appartenenza, questo è un problema molto più grave di quanto sembri, perché noi ci limitiamo alla dichiarazione di appartenenza di un singolo. Ma poniamo il caso, ipotetico, come diceva prima chi ha parlato prima di me, di un calabrese che viene e si dichiara ladino, ebbene, io penso che dobbiamo dare una certa possibilità al gruppo linguistico, non al gruppo politico, al gruppo linguistico di dire: no, quello lì non è un ladino. Se questo si dovesse verificare, per esempio, se ci fosse questa contestazione da parte dei veri ladini a proposito di questo rappresentante che si è dichiarato ladino, come

dovremmo comportarci noi? Ecco perché a questo proposito penso che c'è ancora da migliorare questa legge, da far qualche cosa di più, come ha già detto prima di me il cons. Benedikter. Bisognerà vedere di approfondirla in maniera da esser sicuri che chi viene e si dichiara ladino sia veramente ladino e non un ladino di comodo, per poter entrare nella lista ed essere eletto magari. Questo è quanto mi premeva di dire su questa legge, per il resto noi siamo perfettamente d'accordo. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Anche noi apprezziamo lo sforzo fatto dalla Giunta per trovare una soluzione al problema della rappresentanza del gruppo linguistico ladino in Consiglio regionale e in Consiglio provinciale, soluzione non facile, soluzione non semplice, che naturalmente ha comportato delle valutazioni e degli studi, sia di carattere politico che di carattere giuridico. Volevo dire anche che l'assessore, nella sua ampia relazione, ha parlato del contrasto, contraddizione meglio, fra art. 61 e 62. Sono due articoli diversi dello Statuto, uno riguarda la rappresentanza a vari livelli di amministrazione ecc., l'altro è specifico, che riguarda la presenza di un rappresentante almeno nel Consiglio regionale e provinciale. Però anche, ripeto, pur apprezzando lo sforzo che è stato fatto, la soluzione che è stata trovata, mi pare che abbia delle lacune. Ammesso per ipotesi, ipotesi molto lontana che non si verifica, che tutti coloro che si ritengono ladini, appartenenti al gruppo linguistico ladino, per protesta contro i partiti oggi dell'arco costituzionale, contro tutti i partiti, non vogliono essere presenti in nessuna lista, cosa succede in questo caso?

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Ne fanno una loro!

NICOLODI (P.S.I.): Ecco, ma qui non è contemplata, mi pare. Io volevo arrivare proprio a questo: i ladini si fanno la propria lista; in base all'art. 21 di questa legge il ladino non viene eletto perché i suoi voti saranno al massimo di 8.000, come avete calcolato, e le preferenze saranno quelle che saranno, però quello che è nella lista della S.V.P. o della D.C. ha i 120.000 o i 30.000 voti più le preferenze, quindi viene eletto il ladino che è in lista della S.V.P. e quello che è in lista della D.C.

(Interruzione).

NICOLODI (P.S.I.): No, se è in lista propria, è sempre quello che ha maggiori voti di lista, compresi i voti di lista più i voti preferenziali, quindi viene eletto uno che è nella lista della S.V.P. e i ladini che hanno fatto quella lista non sono rappresentati. Così mi pare. Poi c'è l'altro problema della appartenenza al gruppo. Il cons. Benedikter ha sollevato il problema del censimento. Sono stato io che a Roma, in occasione della commissione dei 6, ho detto che bisognerà studiare il modo di trovare la rappresentanza linguistica a livelli amministrativi ecc., non in base a dichiarazioni degli eletti nei vari consessi, comunali ecc., ma in proporzione a quanto è stato dichiarato nel censimento. Questo però vale così, in linea generale, per stabilire la proporzione dei vari gruppi linguistici. Molto più delicato però il problema che riguarda la ricerca personale, cioè la dichiarazione personale, attraverso le dichiarazioni fatte all'ufficio statistica. Perciò io dico che, pur mantenendo segrete tali dichiarazioni, si rilascia un certificato anagrafico, che natural-

mente viene visto soltanto dall'ufficio statistica che lo stacca e dall'ufficio, provincia o comune, che lo richiede, rimane agli atti, e quindi non viene dato di pubblica opinione. Però io dico che questo è abbastanza delicato, in quanto chi si è dichiarato al momento del censimento, l'ha dichiarato così per il censimento, ma se avesse saputo che con la sua dichiarazione poteva avere alcuni effetti sull'impiego, sull'avere la casa, su essere rappresentato in un consiglio di amministrazione ecc., può darsi che ci avrebbe pensato due volte su quello che gli conveniva. Perché non vogliamo, e qui credo che è stato detto esplicitamente dai colleghi della S.V.P., non vogliamo creare l'anagrafe etnica, però vogliamo lasciare la spontaneità, la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, anche perché non vi sono altre possibilità, e la mia dichiarazione deve valere per i 10 anni. Ma allora devo sapere quando faccio la dichiarazione che essa ha tutti questi risvolti, tutti questi riflessi nella mia vita futura per almeno 10 anni, anche se poi dopo 10 anni posso cambiare. Infatti se dite che tale dichiarazione serve ai fini del censimento generale, credo che sia una questione molto delicata, anche dal punto di vista giuridico, anche dal punto di vista strettamente personale degli interessati ecc., richiamarsi alle dichiarazioni. Se è per una rappresentanza generale, così, di gruppo, va bene, ma quando viene toccato personalmente, si va a vedere personalmente la dichiarazione come è fatta. Ecco perché preferisco, con tutti gli inconvenienti che comporta, la dichiarazione personale che viene fatta oggi in provincia di Bolzano da chi vuole la casa, da chi vuole il posto di lavoro. Quindi — ripeto, ne discuteremo, Benedikter, a Roma, quando arriveremo a questo punto — mi sembra una questione molto delicata. Per il prossimo censimento si può dire chiaramente: guarda, la tua dichiarazione com-

porta questi e questi effetti, anche dal punto di vista personale. Ma oggi prendendo quei dati, usufruendoli così, credo che interveniamo in un settore molto delicato della vita privata del cittadino.

Quindi, per concludere, credo che bisognerà trovare anche qui la forma, cioè il modo di prevedere che qualora vi fosse una lista ladina, prima di tutto deve essere eletto quello che presenta la sua lista, come gruppo, non so come si può prevedere. Comunque mi rendo conto che la materia è delicata, e ripeto ancora, per la terza volta, che lo sforzo che è stato fatto dalla Giunta e dagli uffici è stato uno sforzo notevole per trovare una soluzione che sia la meno dannosa per tutti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Volevo esprimere pure il nostro apprezzamento sullo sforzo compiuto da parte della Giunta nell'apprestamento di questa legge, anche se alcuni dei suoi momenti non ci sembrano indubbiamente molto chiari, espliciti, ma ci accorgiamo che è la materia intricata, è la situazione di per sé difficile indubbiamente da risolvere con una norma che non tenga conto poi di una serie indubbiamente di altri problemi, di appartenenza ai gruppi linguistici e di tutto il meccanismo elettorale che avanza e solleva delle difficoltà. Innanzitutto ci chiediamo se non era il caso nella presentazione di questo disegno di legge, introdurre un correttivo per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi elettorali. E' un grosso problema, in discussione da anni, questo. Sappiamo che ha dato luogo a molte ingiustizie indubbiamente, sappiamo che alla sua base è spiegato col fatto di poter meglio favorire i piccoli raggruppamenti

politici, ma sappiamo anche che chi magari rimane al di sotto di un voto dal quorum stabilito per l'assegnazione del seggio, può avere 1000 garanzie per collocare due consiglieri nell'ambito della assemblea elettiva, come è avvenuto nel caso specifico al Consiglio comunale di Trento. Mi rendo conto che il problema è complesso. Vorrei sapere i motivi per cui la Giunta eventualmente ha ritenuto di non affrontarlo e quindi di proporre un meccanismo di tipo diverso, che io oggi non saprei ancora indicare.

Sulla questione specifica invece dei ladini, sono d'accordo con il problema Pasquali per esempio quando si dice: l'art. 20 richiama in modo esplicito la legge costituzionale, l'art. 62 del T.U. concernente lo Statuto, in cui viene fissato il diritto per i ladini di essere rappresentati nell'ambito del Consiglio regionale e Consiglio provinciale di Bolzano. Esso stabilisce un diritto, stabilisce un privilegio, però ancora non abbiamo definito in termini precisi, tassativi, come garantirne poi l'esercizio, quando è vero che indubbiamente nello stesso art. 21 non soltanto noi prevediamo la disposizione di una certa graduatoria decrescente ecc., prevediamo anche che nel caso in cui — così poi lo stesso emendamento presentato dalla Giunta — non sia presente nessun ladino in nessuna lista ecc. ecc., il posto viene come di norma. Che vuole dire? Non c'è indubbiamente nella legge nessun obbligo, per nessun partito, di dover comunque, a tutti i costi presentare e garantire la elezione di un candidato ladino. E io sono qui perfettamente d'accordo con quella interruzione del Presidente della Giunta quando dice: il problema è un problema di opportunità politica soprattutto, da parte delle varie formazioni, che non agiscono nella stratosfera sulla luna, ma nel contesto sociale, politico, territoriale; bisogna valutare e considerare indubbiamente quelle che poi sono le espressioni reali delle popo-

lazioni, i gruppi linguistici che sono presenti. Però, ripeto, se vogliamo a tutti i costi insistere sul fatto che noi garantiamo comunque il diritto ecc. ecc., allora bisogna introdurre qualcosa che sia molto più tassativo, che sia molto più vincolante. O si fa allora obbligo al gruppo, al partito di maggioranza di assicurare comunque all'interno della propria lista e quindi all'elezione un candidato, un consigliere ladino o, ripeto, una volta stabilita una norma, stabilito il principio, si debba lasciare poi al diritto soggettivo dei ladini di qualsiasi altro gruppo, di organizzarsi e di presentarsi nella competizione elettorale. Forse sarebbe stata la cosa migliore quella della istituzione di un nuovo collegio elettorale. Anch'io sono dell'avviso che non è un problema che si possa sollevare oggi, a metà giugno e con la situazione poi parlamentare, governativa, nella quale ci troviamo, pensando indubbiamente di poterela affrontare, portarla a compimento entro la fine della nostra legislatura. Però sono dell'avviso che se i ladini vorranno usufruire di questa norma, di questa potestà, di questa possibilità che è stabilita da parte dello Statuto, che viene richiamata da parte della legge, devono organizzarsi, devono presentare una lista propria. Io non vedo quelle difficoltà che qui altri hanno sollevato. Si vota con il sistema proporzionale; se questi arrivano a garantire il numero dei voti equivalenti per l'assegnazione dei candidati, quindi per realizzare il quorum, va bene, entrano indubbiamente nel Consiglio regionale come gruppo organizzato, con una propria espressione. Però non andiamo al di là dell'elemento soggettivo; riconosciamo il diritto, lo richiamiamo nella legge, però sta esclusivamente alla volontà e alla capacità di organizzazione, di movimento ecc., dello stesso gruppo. Allora dico che mistifichiamo questa questione, diciamo come sta effettivamente, non parliamo allora che comunque ven-

gono rappresentati, comunque saranno presenti, perché in effetti qui la legge assolutamente non ha al suo interno un meccanismo vincolante che possa consentire questo, perché ogni partito può anche non presentare un candidato ladino ed allora la norma rimane inattuata. Secondo però il disposto, per la legge, noi accogliamo questo emendamento presentato dalla Giunta, sostitutivo dell'art. 26 e 27, perché ci pare che si andava indubbiamente a compiere una palese ingiustizia quando, stabilita la graduatoria e riconosciuto che era venuto meno il candidato, il consigliere ladino nella lista di maggioranza, a un certo momento, se questo fosse stato presente in un'altra lista che avesse espresso un solo consigliere, questo doveva indubbiamente dimettersi, per fare posto al candidato ladino. Diventava un fatto di estrema ingiustizia, perché si correva il rischio che un raggruppamento politico potesse essere espressione quindi di 15.000 ladini e non dei 415 o 20 milioni di cittadini che hanno dichiarato di essere di lingua italiana. Quindi mi pare che questa proposta da parte della Giunta vale anche nella direzione di una preoccupazione che noi stessi avevamo espresso nei giorni scorsi al signor Presidente della Giunta.

Ultima questione, sul fatto della autenticità della dichiarazione del ladino. Anche qui dico che la legge lo lascia alla discrezione del singolo; è un fatto del tutto soggettivo. Io capisco che c'è anche un elemento di buon senso, credo che nessuno abbia interesse indubbiamente a dichiararsi ladino se invece è di gruppo linguistico tedesco se è di gruppo linguistico italiano, pur tuttavia potrebbe essere, e noi ci sentiamo di aderire alla proposta del collega Agostini, cioè nel senso che potrebbe esserci questo riferimento preciso al censimento, almeno in linea iniziale, in prima istanza, come forma iniziale, perché potrebbe dare una maggiore ga-

ranzia, rendere quindi più vincolante la dichiarazione personale soggettiva del singolo candidato.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta in chiusura della discussione generale.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Cerco, se riesco, di dare quei chiarimenti la cui necessità mi pare emersa da questa discussione, e sono io il primo a rendermi conto che sono richieste non solamente legittime ma anche naturali, in particolare per chi questo argomento, indubbiamente molto complesso e molto delicato, sia per i risvolti politici che per le conseguenze di ordine giuridico che implica, non ha avuto occasione, come il sottoscritto, di approfondirlo ed esaminarlo per dei mesi, perché volevo tranquillizzare il cons. Agostini, se per caso aveva qualche dubbio di questo genere, che non abbiamo improvvisato il disegno di legge né in una settimana né in un mese. Anche se siamo arrivati questa mattina a presentare un emendamento, questo è stato solo uno dei tanti temi, alcuni dei quali sono stati accennati, altri non sono stati accennati, sui quali per mesi e mesi siamo andati avanti a studiare soluzioni di un tipo, soluzioni di un altro, a vederne le implicazioni di ordine politico e di ordine giuridico . . .

AGOSTINI (P.L.I.): Non mi riferivo a lei o alla Giunta, ma a quelli che hanno confezionato il Pacchetto; allora si doveva prevedere questo.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): La possibilità di prevedere le cose nel futuro per gli uomini nor-

malmente è sempre limitata. Comunque anche per queste ragioni io ringrazio quei colleghi di alcuni gruppi che, pur esprimendo poi qualche perplessità, qualche riserva, avanzando qualche richiesta di chiarimento, hanno espresso apprezzamento per il lavoro della Giunta, riconoscendo veramente, perché questa è veramente la realtà, che si tratta di un tema dai risvolti estremamente complessi. E' dimostrato dai pareri che abbiamo chiesto, dai ripensamenti che noi stessi abbiamo avuto, come avremo occasione anche di dire nel rispondere alle richieste, alle perplessità, alle riserve avanzate dai colleghi in sede di discussione generale. Mi pare che occorra partire, come premessa di carattere generale, dalla considerazione dell'art. 62 del testo che costituisce il nuovo statuto di autonomia, allorquando l'art. 62 stabilisce in maniera chiara e precisa che le leggi sull'elezione del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Questa è la partenza dalla quale occorre poi vedere quale tipo di meccanismo è stato escogitato per dare questa garanzia, e se questo meccanismo è rispettoso di questa garanzia e rispettoso del quadro generale politico e giuridico, nell'ambito del quale questa garanzia deve essere collocata. Noi diciamo innanzitutto che la rappresentanza del gruppo linguistico ladino, come di ogni altro gruppo, è certamente garantita allorquando c'è un consigliere; un consigliere è una rappresentanza, e quindi diciamo che nell'eventualità che non abbia a essere eletto un consigliere regionale del gruppo linguistico ladino, diciamo normalmente, allora occorre trovare il meccanismo, ed è quello che è esposto agli articoli, se ricordo bene, 20 e 21, mi pare, del disegno di legge, un meccanismo, chiamiamolo di riserva, chiamiamolo come vogliamo, il quale comunque presuppone che vi siano dei candidati, almeno

un candidato in lista, è evidente. L'osservazione che faceva prima il cons. Virgili è giusta, il presupposto è che un candidato almeno vi sia nelle liste, perché altrimenti è chiaro che tutto quello che avremo costruito non può portare ad alcuna conseguenza concreta. Ed è qui che noi ci siamo posti il problema che è stato posto da alcuni consiglieri, se sia possibile introdurre una norma che vincoli, che obblighi i partiti politici a presentare almeno un candidato del gruppo linguistico ladino nella lista. La conclusione alla quale siamo arrivati è negativa: non è possibile, e su questo abbiamo sentito anche parere di giuristi, non è possibile a libere associazioni come sono i partiti politici, imporre di inserire nelle proprie liste un candidato, più candidati, appartenenti ad un determinato gruppo linguistico, sia pure sul presupposto che questo sia necessario agli effetti di far scattare, se necessario, quel meccanismo di riserva al quale abbiamo prima fatto riferimento. Quindi, su questo presupposto, che nasce, ripeto, non da un vincolo di ordine giuridico, ma di valutazione di opportunità, di fronte al quale, qualora questa opportunità non venisse valutata positivamente da parte dei gruppi politici, rimane pur sempre la possibilità, da parte del gruppo linguistico ladino che non vedesse i partiti politici preoccupati di garantire questa loro rappresentanza in Consiglio regionale, di riunirsi essi stessi in un gruppo politico, presentando una loro lista.

Quindi il meccanismo di riserva che noi abbiamo escogitato credo che, anche se porta alla conseguenza di dover escludere, non di dover escludere, di non proclamare eletto un candidato che altrimenti sarebbe stato proclamato eletto, e questo per il fatto di garantire al gruppo linguistico ladino una rappresentanza, diciamo che potrà anche destare delle perplessità, ma diciamoci anche che non ve ne sono

altri, almeno noi non siamo riusciti a trovare altri meccanismi di riserva, e credo francamente, non per presunzione, che non se ne possano trovare altri. Se un gruppo linguistico deve essere rappresentato, è chiaro che o riesce ad essere rappresentato, diciamo, normalmente, oppure, se questo non si verifica, occorre fare in modo che uno, per il solo fatto di essere appartenente al gruppo linguistico ladino, prenda il posto di uno che altrimenti sarebbe stato eletto. Non credo che se ne possano escogitare di altri. Mi rendo conto che l'interessato, quello che dovrà lasciare il posto al ladino, non ne sarà entusiasta; domani potrà anche cercare, esaminare e trovare cavilli giuridici per opporsi a questo, ma credo anche che sul fondamento di una norma costituzionale, che prevede la garanzia al gruppo linguistico ladino, ci sia un fondamento ben preciso, che possa evitare che le prese di posizione di questo tipo possano trovare accoglimento. Anche se ci rendiamo conto che ci muoviamo su un terreno sul quale le considerazioni di ordine giuridico possono essere anche di ordine diverso, abbiamo fatto delle valutazioni nostre, abbiamo sentito dei pareri di diversi giuristi, abbiamo anche valutato a livello di ministero dell'interno e di presidenza del Consiglio, proprio per garantirci per quanto possibile, perlomeno per tutelarci che la legge non ci venga rinviata. Ma comunque una delle ragioni per le quali abbiamo ieri pregato i consiglieri che fossero d'accordo di anticipare i tempi, è anche perché, nell'eventualità che per qualche considerazione la legge dovesse essere rinviata, abbiamo comunque il tempo di poter ritornare in Consiglio regionale e emendarlo, ma mi auguro che questa eventualità non abbia a verificarsi. Allora il meccanismo che è stato escogitato è quello dell'art. 21.

Qualcuno qui ha detto: ma perché avete previsto questo meccanismo e non avete invece

previsto di costituire il collegio elettorale ladino, il collegio elettorale delle valli ladine? L'ipotesi con la quale noi eravamo partiti inizialmente era questa, perché credo che sia la più immediata. I ladini sono in provincia di Bolzano nella grande maggioranza, in alcune valli, che si possono delimitare, che si possono comunque individuare, quindi vediamo di circoscrivere il problema, in modo che con questo si ovvierebbe a delle considerazioni e alle controindicazioni che sono state fatte presenti. A questo ostano tre ragioni ben precise: uno, l'art. 25 dello statuto di autonomia, al terzo comma, mi pare, che dice: « Il territorio della regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e di Bolzano ». Se modificheremo questo terzo comma dell'art. 25, nel senso di dire che « il territorio della regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento, Bolzano e valli ladine della provincia di Bolzano », la cosa sarà diversa, ma evidentemente non è un problema che possa trovare risoluzione per le elezioni regionali del prossimo autunno.

Secondo: anche non vi fosse questa previsione, chi provvede a stabilire quali sono le valli ladine? Qui non c'è nessuna norma che delimiti le valli ladine. Agli effetti delle norme di attuazione nel settore scolastico si parla delle valli ladine, ed è l'unico riferimento. Ma i giuristi hanno in maniera estremamente chiara, e secondo me persuasiva, stabilito e chiarito che una delimitazione dalla quale derivano conseguenze giuridicamente così apprezzabili come quella di un esercizio di un diritto di voto rilevante agli effetti della determinazione e della elezione di un consigliere ladino, non è pensabile che venga fatta dal legislatore regionale, sul presupposto che si tratta di una delimitazione che ha influenza sulla tutela delle minoranze, che è un problema tipicamente di competenza dello Stato e non del legislatore regionale.

Terza considerazione, alla quale mi pare ha fatto riferimento il cons. Pasquali, è questa: se noi avessimo delimitato le valli ladine, sarebbero rimasti esclusi dalla possibilità di esercitare il diritto di voto utile agli effetti della elezione del candidato ladino, tutti quei ladini che sono al di fuori delle valli ladine, e che sono, come censiti, non come elettori, secondo l'ultimo censimento, 1793. Quindi sono un numero notevole di persone che, delimitando le valli ladine, avrebbero esercitato il diritto di voto, ma con nessuna influenza agli effetti della individuazione del candidato ladino. E' chiaro che anche con questo modo avremmo introdotto una diversa valutazione degli elettori ladini, a seconda che siano residenti nelle valli ladine o al di fuori delle valli. E anche questo è giuridicamente e costituzionalmente non legittimo, non opportuno, io aggiungo anche.

Per quanto riguarda poi la dichiarazione di appartenenza, sulla quale poi anche molti consiglieri hanno appuntato la loro attenzione, io dico che questa dichiarazione di appartenenza è necessaria, se vogliamo che un candidato ladino risulti eletto e poi confermi di essere candidato ladino, ma mi rendo conto che le perplessità non erano tanto di questo tipo, quanto sul fatto che ognuno può dichiararsi ladino, — io dico anche di altri gruppi, ma comunque a questi effetti è interessante la valutazione di chi si dichiara ladino — può dichiararsi ladino anche qualcuno che ladino non lo è; qualcuno ha detto qui che può dichiararsi ladino un calabrese, un siciliano o non lo so chi. Ora, questo è vero, però io dico una cosa: le considerazioni di carattere astratto cerchiamo di calarle poi anche in una realtà, perché non si rischi di fare solamente considerazioni del tutto astratte e sul piano astratto anche apprezzabili, ma poi, di fatto, qual è quel partito che inserisce un calabrese che si dichiara ladino? Quali pro-

babilità ha quel calabrese che si dichiara ladino di prendere il voto dei ladini? Penso che anche di questo dovremmo tener conto, altrimenti vi assicuro che un disegno di legge come questo non lo butteremo fuori mai, perché qui le considerazioni in punto di diritto proprio sulla punta del coltello potremmo farne all'infinito, e se le facessimo su questo punto io credo che questo disegno di legge dovremmo metterlo da una parte, perché potremmo tirar fuori, ne tirerei fuori io stesso, decine di interrogativi su una cosa e sull'altra, che potrebbe infirmare la validità del disegno di legge. Ma dico, teniamo anche conto di una realtà: ma se nessun candidato ladino viene presentato? Anche qui valutazioni di opportunità e di realismo credo che debbano sorreggerci. E il riferimento alla dichiarazione che viene fatta nel censimento, io dico che anche questa è una dichiarazione di volontà, non è nemmeno questa una dichiarazione di scienza. Anche questo è dichiarazione per cui uno si dichiara ladino, anche se non lo è, perché può fargli comodo di dichiararsi ladino; e poi io aggiungo anche che è una dichiarazione fatta dal capo famiglia, e con tutto il rispetto per mio padre, che comunque non è più il mio capo famiglia, ma dovessi essere appartenente ad una famiglia per la quale dovesse essere mio padre o mia madre a fare la dichiarazione di appartenenza, io dico, una dichiarazione di questo genere me la faccio io personalmente, non la fa nessuno in maniera sostitutiva mia, io credo, perché mi pare che comporta tali e tali conseguenze, di vario ordine e su argomenti di non secondaria importanza, per cui io personalmente mi sentirei perplesso ad accettare questa dichiarazione come rilevante e decisiva anche a questi effetti. Ma comunque . . .

AGOSTINI (P.L.I.): E' più sicuro!

MATUELLA (Assessore enti locali e servizi antincendi - D.C.): Non lo so se possa essere più sicura, cons. Agostini, è sicura tanto come quell'altra. Quando la persona che viene a portarmi il modulo del censimento mi dice: lei dichiaro qui a che gruppo linguistico appartiene, e sono in provincia di Bolzano, io mi dichiaro appartenente al gruppo linguistico tedesco. E cosa mi dice quell'altro? Scrive quello che io intendo dichiararmi, e mi dica se questo è diverso dalla dichiarazione di appartenenza che domani un qualunque candidato potrà fare nella provincia di Bolzano. E' sullo stesso identico piano, con una differenza, secondo me, che mi rende persuaso che è ancora migliore questa: che perlomeno la fa l'interessato, e se non è capo famiglia non la fa il suo capo famiglia, e quindi è una dichiarazione personale, per la quale risponde lui personalmente e non il suo capo famiglia.

AGOSTINI (P.L.I.): E se è capo famiglia?

MATUELLA (Assessore enti locali e servizi antincendi - D.C.): La fa per lui. Poi il meccanismo è tale per cui agli effetti del censimento la dovrà fare anche per le persone che fan parte della propria famiglia, ma agli effetti della dichiarazione di appartenenza all'atto dell'accettazione della candidatura evidentemente la fa per sé, non la fa per la famiglia, e quindi impegna se stesso, e mi sembra che questo sia un aspetto apprezzabile. Se poi dovessero intervenire delle norme di attuazione, cons. Benedikter, che prevedano qualche cosa di diverso, io credo che in quel momento avremo la possibilità di modificare la legge, nel senso di tenere conto di quanto queste norme di attuazione allora prevederanno, in questo senso,

sembrandomi d'accordo anche con quelle valutazioni che faceva prima il cons. Nicolodi, e che evito quindi di ripetere. Mi pare che una dichiarazione debba essere fatta quando so esattamente quali sono le conseguenze di questa dichiarazione. Se poi ne aggiungo successivamente di altre, forse per un certo verso dovrei dire che dovremmo evitare di introdurre elementi per cui uno valuta la convenienza agli effetti di dichiararsi appartenente ad un gruppo linguistico o ad un altro, ma insomma, siamo anche qui realisti e diciamo che comunque è bene che quando uno fa la sua dichiarazione sappia esattamente quali sono tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Un'ultima cosa alla quale devo rispondere. Se domani dovesse risultare eletto un candidato ladino consigliere regionale, e quello è l'unico anche dei candidati, c'è un unico candidato, quello risulta eletto, cosa succede se quello dà le dimissioni o viene meno per qualunque altra causa? E' chiaro che in quel momento cessa la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Bolzano. E' chiaro, deriva logicamente dalle premesse, dalle considerazioni che si sono fatte inizialmente.

Però ho accennato anche prima: e se nessun candidato è presentato in lista? Anche qui avevamo esaminato il problema. E avevamo per esempio visto l'opportunità che nel momento in cui le liste vengono presentate si provveda innanzitutto a controllare se vi è dentro almeno un candidato ladino, in modo che consenta di far scattare quel meccanismo di riserva quando è necessario. E se questo non vi fosse, la conseguenza sarebbe che si dovrebbero sospendere le elezioni regionali. Questo sempre sulla base di quello scrupolo al quale il cons. Pasquali, e lo ringrazio anche per questo, ha fatto riferimento, quello scrupolo per cui, partendo dal

concetto di garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino, la Giunta ha voluto esaminare veramente tutti gli aspetti, tutti i corollari che potevano essere influenti agli effetti del garantire in maggiore o minore misura questa rappresentanza al gruppo linguistico ladino. Però ci è sembrato anche che in questo non dovessimo arrivare all'eccesso di dover addirittura bloccare le elezioni regionali, perché questo presupposto non si è verificato; o di dovere — ed ecco la giustificazione della presentazione dell'emendamento di questa mattina — per un eccesso, se vogliamo, di preoccupazione, di scrupolo, nel garantire la rappresentanza al gruppo linguistico ladino anche nel corso della legislatura, prevedere, come avevamo previsto, che questo potesse avvenire pur portando la conseguenza che un candidato legittimamente eletto nel corso della legislatura doveva cedere il suo posto ad un candidato solo perché apparteneva al gruppo linguistico ladino. Ecco, *re melius perpensa*, credo che anche questa sia una cosa da votare positivamente. Ora, tenendo conto anche delle reazioni e delle valutazioni fatte da alcuni gruppi, che hanno fatto presente la perplessità proprio in particolare su questo meccanismo da noi prima escogitato per quanto riguarda la surroga del consigliere regionale appartenente al gruppo linguistico ladino, abbiamo cercato di evitare, pur comportando una attenuazione di questa garanzia di rappresentanza, quella conseguenza abnorme di un consigliere, legittimamente eletto anche lui dal popolo e quindi con un suo diritto soggettivo maturato, di dover ad un certo punto cedere il suo posto; il che è diverso dal non essere inizialmente proclamato eletto perché c'è un meccanismo che gli antepone un qualcun altro. Evidentemente sono cose da apprezzare in maniera diversa. Ecco, credo di avere risposto a quanti sono intervenuti. Ringrazio ancora per l'atten-

zione che è stata posta ad un tema che, se è complesso per me che lo sto esaminando da 7-8 mesi, certamente lo è ancora di più per chi ha avuto occasione di meditarlo per 15-20 giorni o un mese. E pur con qualche residuo di perplessità sul piano politico e sul piano giuridico, mi pare che ci si possa convincere che si è studiato complessivamente un meccanismo tale che cerchi di contemperare le esigenze che per certi aspetti mi sembrano tali da non poter essere messi facilmente d'accordo. In una valutazione che ha tenuto conto, ripeto, di aspetti di ordine politico evidentemente rilevanti, di condizionamenti sul piano giuridico-costituzionale, di tutela di diritti soggettivi e di gruppo, anche particolarmente importanti, in una situazione che non ha precedenti sul piano giuridico ai quali poter far riferimento, sul quale quindi abbiamo incontrato, ripeto, cercando di costruire qualche cosa di nuovo, non poche difficoltà. Comunque io mi auguro che il Consiglio regionale, tenendo conto di queste spiegazioni, le quali possono aver portato ad una maggiore maturazione, ad una maggiore consapevolezza, sia delle diverse difficoltà incontrate e anche del contemperamento dei diversi problemi che erano sul tappeto, possa, attraverso il suo voto favorevole, dare la sua approvazione ad un atto che è qualificante, tra le sue diverse previsioni, in particolare per questa nuova previsione di garanzia di rappresentanza al gruppo linguistico ladino.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Chi chiede la parola all'art. 1? Nessuno. Metto in votazione l'art. 1: approvato ad unanimità.

Art. 2

L'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata, tenute ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano ».

Pongo in votazione l'art. 2: approvato ad unanimità.

Art. 3

L'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni ».

Pongo in votazione l'art. 3: approvato ad unanimità.

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica ».

Pongo in votazione l'art. 4: approvato ad unanimità.

Art. 5

L'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige i cittadini che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e non si trovano in alcuna delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della regione da almeno quattro anni.

Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, è iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggiore periodo residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto ».

Pongo in votazione l'art. 5: approvato ad unanimità.

Art. 6

L'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose: peculato (art. 314 codice penale), malversazione (art. 315), concussio-

ne (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 e 321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), associazione per delinquere (art. 416), devastazione e saccheggio (art. 419), delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (art. 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487) e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526, delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'art. 527; delitti di aborto (artt. 545 e 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (art. 564), omicidio (art. 575 e seguenti), lesioni gravissime (art. 583, capoverso), furto aggravato (art. 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 e 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (artt. 635 e 646), truffa aggravata (art. 640, capoverso), circonvenzione di incapace (art. 643), usura (art. 644), frode in emigrazione (art. 645) e ricettazione (art. 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del codice penale (esercizio di giuochi di azzardo).

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente numero 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista.

Le disposizioni dei numeri 5, 6 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

Pongo in votazione l'art. 6: approvato ad unanimità.

La seduta è sospesa e riprende alle ore 15.

(Ore 12.40).

Ore 15.15.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 7

Nell'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, le parole « della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni » sono sostituite con le seguenti:

« del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'art. 7: approvato ad unanimità.

Art. 8

All'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole seguenti:

« e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della regione da almeno quattro anni ».

Pongo in votazione l'art. 8: approvato ad unanimità.

Art. 9

La lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è così modificata:

« a) i membri del Governo ed i Commissari del Governo per le Province di Trento e di Bolzano ».

Pongo in votazione l'art. 9: approvato ad unanimità.

Art. 10

Nel primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, le parole « d'intesa con il Commissario del Governo della Regione » sono sostituite con le seguenti: « d'intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ».

Il secondo e il terzo comma dello stesso articolo di cui al precedente comma, sono abrogati.

Pongo in votazione l'art. 10: approvato ad unanimità.

Art. 11

Nel secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, le parole « gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita » sono sostituite con le seguenti: « gli elettori sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Nel terzo comma dello stesso articolo, di cui al comma precedente, le parole « con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita » sono sostituite con le seguenti: « con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Pongo in votazione l'art. 11: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 12

Nel primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, alla lettera b), sono aggiunte le parole seguenti:

« dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione da almeno quattro anni ».

Pongo in votazione l'art. 12: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 13

Nel primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, le parole « il nome, cognome, luogo e data di nascita » sono sostituite con le seguenti: « il cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Chi chiede la parola? La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Soltanto una richiesta, se ci sono motivi per cui si fa questa modifica, cioè invece nome e cognome cognome e nome.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Matuella.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Sì, la ragione è abbastanza banale, se vogliamo, ma per essere rispondenti a quello che si verifica di fatto, nel senso che prima è indicato il cognome e poi il nome, e quindi si adegua ad una situazione di fatto praticamente già esistente; direi che è una cosa che del tutto sommato non volevamo neanche inserire, ma che comunque a un certo punto gli uffici hanno inserito così, per aderenza ad una realtà, non è niente di particolarmente rilevante.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 13? Nessuno.

Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 14

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Dopo le precedenti operazioni, il Presidente, si accerta della esistenza e del buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ».

Nel terzo comma dello stesso articolo, le parole « dagli accertamenti di cui al precedente comma », sono sostituite con le seguenti: « dagli accertamenti dei materiali, di cui ai precedenti commi ».

Nel quarto comma dello stesso articolo, le parole « alla sua sinistra le schede di votazione » sono sostituite con le seguenti: « alla sua sinistra il pacco delle schede di votazione ».

Pongo in votazione l'art. 14: approvato ad unanimità.

Art. 15

Nel secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, le parole « il nome, cognome, data e luogo di nascita » sono sostituite con le seguenti: « il cognome, nome, luogo e data di nascita ».

Pongo in votazione l'art. 15: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 16

L'articolo unico della legge regionale 3 agosto 1968, n. 19, è sostituito con il seguente:

« Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado V). Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di lire 10.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dello Stato (ex grado VII). Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsati dalla Regione ».

Pongo in votazione l'art. 16: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 17

Nel terzo comma dell'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni la lettera a) viene così modificata:

« a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione ».

Pongo in votazione l'art. 17: approvato ad unanimità.

Art. 18

La seconda parte del disposto del secondo comma dell'articolo 46 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, è sostituita con la seguente: « il numero delle preferenze è di quattro ».

Pongo in votazione l'art. 18: approvato ad unanimità.

Art. 19

Al numero 3) del primo comma dell'articolo 51 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, le parole « a pena di nullità della votazione » sono soppresse.

Pongo in votazione l'art. 19: approvato ad unanimità.

TITOLO II

Integrazioni della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni per garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 20

In attuazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano spetta almeno un seggio in seno al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano.

La garanzia di rappresentanza, di cui al comma precedente, è assicurata in base alle norme contenute negli articoli seguenti.

Pongo in votazione l'art. 20: approvato ad unanimità.

Art. 21

Dopo l'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, viene inserito il seguente articolo:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale per il collegio della provincia di Bolzano, dopo il compimento delle operazioni previste dal precedente articolo 59:

a) dispone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; non entrano in tale graduatoria i candidati compresi in liste che non hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;

b) nel caso in cui nessun candidato appartenente al gruppo linguistico ladino risulti eletto, attribuisce uno dei seggi assegnati, con le modalità dell'articolo 59 predetto, al candidato appartenente a tale gruppo che ha ottenuto la più alta cifra individuale, o, a parità di detta cifra, al più anziano di età.

Il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino da proclamare eletto viene a prendere il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista.

Il candidato, che per effetto del comma precedente non viene proclamato eletto, rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista ».

Pongo in votazione l'art. 21: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 22

All'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, lettera d), modificato con

l'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, vengono aggiunte le disposizioni seguenti:

« Per la circoscrizione elettorale di Bolzano ciascun candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare il gruppo linguistico di appartenenza. Tale dichiarazione di appartenenza è irrevocabile per la durata della legislatura e produce a tutti gli effetti previsti dallo Statuto, dalle norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge relative ai gruppi linguistici.

La mancanza di tale dichiarazione comporta l'esclusione del candidato dalla lista ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma Magnago, Benedikter.

Inserire all'inizio del testo normativo « fino a quando non sarà diversamente disposto con norma di attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ».

Chi chiede la parola sull'emendamento preletto? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, wie jeder schon aus dem Text versteht, geht es hier nicht um eine neue Bestimmung, eine neue Norm, sondern lediglich darum, darauf zu verweisen, daß mit Durchführungsbestimmung diese Sache anders geregelt werden könnte, und in diesem Falle dann eben die Durchführungsbestimmung gilt und nicht mehr dieser Artikel, wie er hier steht. Also die Durchführungsbestimmung könnte auch bezüglich dieser Volksgruppen-Zugehörigkeitserklärung, anlässlich der Aufstellung der Kandidaten, vorschreiben, daß auf die Erklärung Bezug genommen werde, die anlässlich der Volkszählung abgegeben wird; das Nähere muß dann in der Durchführungsbestimmung festgelegt werden. Es wird hier

lediglich auf die Durchführungsbestimmung verwiesen, wobei noch nichts ausgesagt ist oder vorweggenommen wird über den Inhalt dieser Durchführungsbestimmung. Aber wir erachten dies als notwendig, damit, wenn die Durchführungsbestimmung eine Neuregelung einführt, diese Regelung in Kraft tritt und diesen Artikel hier dann außer Kraft setzt.

(Come si può apprendere dal testo, nel caso specifico non si tratta di una nuova norma, ma si vuole invece indicare una diversa regolamentazione di questo problema, ricorrendo ad una norma di attuazione ed in tal caso varrebbe quest'ultima, anziché il presente articolo. Questa potrebbe quindi prevedere che anche all'atto dell'elaborazione della lista dei candidati si tenga conto della dichiarazione di appartenenza fatta in sede di censimento; i vari dettagli vanno naturalmente indicati nella norma di attuazione, alla quale continuiamo a richiamarci, senza peraltro entrarvi nel merito od anticipare il relativo contenuto, la qual cosa ci appare necessaria, affinché, nel caso la norma di cui sopra introducesse un nuovo ordinamento, quest'ultimo abrogasse con la sua entrata in vigore il presente articolo.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): A prescindere da quello che sarà stabilito attraverso le norme di attuazione, credo che nell'emendamento si debba mettere la parola « eventualmente »: « se eventualmente le norme di attuazione dovessero modificare o stabilire altre cose », a prescindere da tutto il discorso fatto questa mattina, se sarà opportuno, giuridicamente valido o non valido, riferirsi per le dichiarazioni personali al censimento, indipendentemente da questo.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte dem Kollegen Nicolosi sagen, ein « eventuell » einzusetzen, geht doch gesetzestechnisch nicht gut. Entweder es kommt die Durchführungsbestimmung und sie bestimmt etwas anderes, dann ist auch das « eventuell » überflüssig, oder sie kommt nicht, dann bleibt es dabei. Entweder das eine oder das andere, eine dritte Möglichkeit gibt es ja nicht! Aber hineinschreiben, daß eventuell eine andere Bestimmung kommen könnte, ist nicht notwendig. Es heißt: Solange nichts anderes bestimmt ist . . . Wenn nichts anderes bestimmt wird, in hundert Jahren nicht, dann bleibt es eben dabei mit oder ohne « eventualmente ». Das ist gesetzestechnisch meiner Ansicht nach nicht gut, so etwas hineintun! Es ändert gar nichts!

(Desidero dire al collega Nicolodi che dal punto di vista tecnico-legislativo non è il caso di inserire la parola «eventualmente», in quanto o viene emanata la norma di attuazione, prevedendo una diversa regolamentazione e rendendo così superflua la dizione «eventualmente», oppure non viene emanata e l'attuale disposto non subisce modifiche. Si può quindi giungere all'una od all'altra soluzione, ma una terza possibilità non esiste, per cui non è necessario inserire che eventualmente potrebbe essere adottata un'altra norma. Si legge: finché non sarà diversamente disposto . . . Dunque se per cent'anni non si disporrà diversamente, nulla cambierà e ciò con o senza «eventualmente» e sotto il profilo tecnico-legislativo non facciamo a mio avviso bene ad inserire detta parola, che del resto non comporta in sostanza alcuna modifica.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Pongo in votazione tutto l'art. 22 così emendato: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 23

All'articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato con l'articolo 13 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, è inserito, dopo il primo comma, il seguente comma:

« Il manifesto di cui al comma precedente deve contenere — per il collegio elettorale di Bolzano — anche l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza dei candidati ».

Pongo in votazione l'art. 23: approvato ad unanimità.

Art. 24

La disposizione di cui all'articolo 21, terzo comma, n. 4 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato con l'art. 12 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23 è sostituita con la seguente:

« 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione, la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonché i nominativi di coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età nel giorno dell'elezione e di quelli che, alla data di indizione dei comizi elettorali, non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni ».

Pongo in votazione l'art. 24: approvato ad unanimità.

Art. 25

Dopo il primo comma dell'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, modificato con l'articolo 53 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23, è aggiunta la seguente disposizione:

« Il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale di Bolzano deve, altresì, contenere:

1) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale, compresi in liste che hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;

2) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per il gruppo linguistico ladino ».

Pongo in votazione l'art. 25: approvato ad unanimità.

Art. 26

In caso di vacanza, per qualsiasi causa, del seggio attribuito ai sensi dell'articolo 21 della presente legge al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, si procede all'attribuzione di tale seggio al candidato del medesimo gruppo linguistico secondo la graduatoria dei voti di preferenza determinata in base allo stesso articolo 21.

Tale candidato prende il posto del candidato già eletto appartenente alla lista in cui esso è compreso che, tra gli eletti di questa, abbia riportato il minore numero di voti di preferenza.

All'art. 26 e 27 è stato presentato l'emendamento sostitutivo, che diventa il nuovo art. 26, che leggo:

Nel caso in cui la rappresentanza ladina, eletta in base agli articoli 59 e 60 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni o all'art. 21 della presente legge, per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e questo resti vacante, si procede all'attribuzione di tale seggio al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino compreso nella stessa lista, con la più alta cifra individuale.

Se in questa lista non è compreso altro candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, il seggio è attribuito secondo le norme contenute nell'art. 67 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

A firma della Giunta: Matuella, Grigolli e Mayr.

Chi chiede la parola su questo emendamento sostitutivo degli artt. 26 e 27 del progetto di legge che trattiamo?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ho letto ripetutamente l'art. 67, ma mi pare che modalità di proclamazione non ce ne siano. Vorremmo una spiegazione. Grazie.

Forse è l'articolo della legge originaria?

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Sì.

RAFFAELLI (P.S.I.): Va bene.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Matuella.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): L'art. 70 del testo

coordinato dice esattamente: « il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ». Quindi la surroga normale.

PRESIDENTE: E' chiarito. Se nessuno chiede la parola sull'emendamento lo pongo in votazione: approvato ad unanimità.

Art. 28

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 — terzo comma — del testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pongo in votazione l'art. 28: approvato ad unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 30

27 sì

1 no

2 schede bianche.

Punto 11 dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 195: « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, concernente la elezione degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano ».*

La parola alla Giunta per la relazione.

E' stato proposto di dare per letta la relazione. Chi è d'accordo? Approvato ad unanimità.

La parola al cons. Benedikter per la relazione della II commissione legislativa.

BENEDIKTER (S.V.P.): (legge).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato ad unanimità.

Art. 1

Il primo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, sono sostituiti con i seguenti:

« Il nuovo Consiglio regionale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica ».

« All'adunanza è invitato a presenziare il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ».

Pongo in votazione l'art. 1: approvato ad unanimità.

Art. 2

L'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 è sostituito con il seguente:

« Nel caso di elezione suppletiva conseguente allo scioglimento di un Consiglio provinciale, il giuramento dei nuovi consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, presieduta dal Presidente o dal Vice presidente rimasto in carica.

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito.

L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione del verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Commissario del Governo per la provincia di Trento ».

Pongo in votazione l'art. 2: approvato ad unanimità.

Art. 3

L'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio regionale procede quindi all'elezione, nel proprio seno, del Presidente, del Vice Presidente e dei tre segretari questori.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica trenta mesi.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il Vice Presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a questo ultimo gruppo ed il Vice Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o del Vice Presidente il Consiglio regionale provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente o Vice Presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei trenta mesi in corso.

Analoga procedura viene seguita quando il Consiglio regionale sia sciolto almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ».

Pongo in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco ».

Pongo in votazione l'art. 4: approvato ad unanimità.

Art. 5

L'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« L'elezione dei due Vice Presidenti e degli Assessori regionali viene fatta dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico e per gli Assessori effettivi separatamente da quella degli Assessori supplenti.

L'elezione è fatta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.

Ogni consigliere vota per tanti nomi quanti sono i Vice Presidenti o gli Assessori da eleggere; risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti ».

Chi chiede la parola all'art. 5? La parola all'assessore Matuella.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Ho presentato un e-

mendamento, che pregherei adesso di leggere, eventualmente poi se necessario lo illustro ai signori consiglieri.

PRESIDENTE: E' stato presentato dalla Giunta un emendamento: al secondo comma dell'art. 5 aggiungere le parole « computando fra i votanti anche le schede bianche ».

Chi chiede la parola sull'emendamento preletto?

La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Questa dizione esiste già per l'elezione del Presidente della Giunta regionale. In più di una occasione, al momento della elezione degli assessori, siccome questa dizione, eguale a quella dell'elezione del Presidente, non esiste e sono sorte delle discussioni sul computo dei presenti, credo che a questo punto valga la pena, a chiarimento, anche se questo poi si inserisce su una prassi, inserire comunque che vengono computati anche coloro che si astengono dal voto.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'intero art. 5 così emendato: approvato ad unanimità.

Art. 6

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 è sostituito con il seguente:

« Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di Vice Presidente o di Assessore effettivo o supplente, si procede alla vota-

zione di ballottaggio fra un numero doppio di quello dei posti da coprire ».

Pongo in votazione l'art. 6: approvato ad unanimità.

Art. 7

L'art. 15 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 7: approvato ad unanimità.

Art. 8

Dopo l'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è inserito il seguente articolo:

« Della elezione dei componenti della Giunta regionale è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione — parte prima — con apposito comunicato del Presidente del Consiglio regionale ».

Pongo in votazione l'art. 8: approvato ad unanimità.

Art. 9

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è così modificato:

« Il Consiglio regionale può revocare dalle loro funzioni il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, i Vice Presidenti e gli Assessori che non adempiano agli obblighi del loro ufficio ».

Nel quinto comma dello stesso art. 16, le parole « a cura del Commissario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « a cura del Commissario del Governo per la Provincia di Trento ».

Il sesto comma dello stesso art. 16 è sostituito con il seguente:

« Se il Consiglio regionale non si pronuncia sulla domanda di revoca si procede ai sensi dell'art. 33 del testo unico delle leggi concernenti lo Statuto speciale ».

Pongo in votazione l'art. 9: approvato ad unanimità.

Art. 10

L'art. 23 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25, è sostituito con il seguente:

« In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca dei Vice Presidenti della Giunta regionale o degli Assessori effettivi o supplenti, si procede all'elezione suppletiva, secondo le norme degli articoli precedenti, scegliendoli tra i gruppi linguistici ai quali essi appartenevano ».

Pongo in votazione l'art. 10: approvato ad unanimità.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pongo in votazione l'art. 11: approvato all'unanimità. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? C'è da fare una rettifica formale, cioè all'art. 9 devesi scrivere tre segretari, perché l'abbiamo già votato nell'altro articolo, invece di due. Questa correzione va fatta come ordinamento della legge.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): In base alle norme di attuazione, anche i Consigli provinciali hanno determinate regole, cioè anche il Presidente del consiglio provinciale di Trento, come quello di Bolzano, deve dare comunicazione al Bollettino della Regione dell'avvenuta elezione della Giunta e degli assessori ecc. Inoltre, per la provincia di Bolzano, c'è il problema della elezione dei due Vice presidenti, uno di lingua tedesca e uno di lingua italiana. Non credo che la Provincia abbia competenza legislativa in questo senso. Volevo chiedere dei chiarimenti in tal senso.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Matuella.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): La richiesta del cons. Nicolodi è del tutto plausibile e logica, però non avendo più la Regione, in base al nuovo statuto di autonomia, competenze in materia di ordinamento delle Province, noi abbiamo ritenuto — e questo problema l'ho fatto presente nella competente commissione legislativa che ha esaminato il disegno di legge — di non affrontare di proposito, non per una dimenticanza, il problema che concerne l'adeguamento degli organi delle province alle nuove disposizioni dello Statuto; questo sulla base di una nostra ritenuta non competenza a legiferare in materia.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego di distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 32

31 sì

1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Passiamo al punto 7) dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 171: « Norme per agevolare i viaggi agli elettori del Trentino - Alto Adige emigrati per ragioni di lavoro o di studio ».*

La parola al cons. Virgili sull'ordine dei lavori.

VIRGILI (P.C.I.): Ieri, al termine della seduta, su proposta del Presidente Salvadori, avevo deciso di proporre questo disegno di legge n. 171 alla variazione di bilancio, su proposta anche della Giunta, perché altrimenti si era detto che mancava la copertura finanziaria.

PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta Grigolli non sta bene e ha appunto chiesto di poter essere presente quando si tratterà la variazione di bilancio. Perciò continuiamo l'ordine del giorno, trattando questo qui.

La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Vorrei dire al cons. Virgili che se ieri la Giunta aveva chiesto di poter anticipare, dopo i due punti già trattati, la variazione di bilancio e quindi il disegno di legge n. 171. Adesso, per la ragione che il Presidente ha esposto, la variazione di bilancio verrebbe discussa la prossima volta. Se il Consiglio è d'accordo si potrebbe discutere questa volta il disegno di legge n. 171, nel presupposto che, fino a quando non sarà stata approvata la variazione di bilancio, il disegno di legge non verrà inviato al Governo. Quindi nel frat-

tempo il Consiglio lo approva, ma evidentemente non lo inviamo fino a quando non c'è quella variazione di bilancio e anche la necessaria copertura finanziaria.

In Consiglio regionale e anche in quello provinciale l'abbiamo fatto altre volte.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter per la relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalsass per la relazione della III Commissione.

DALSASS (S.V.P.): *(legge)*.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Il partito liberale, signor Presidente e signori colleghi, è favorevole a questo disegno di legge, pur tuttavia noi pensiamo che, anche se non è applicabile al presente disegno di legge la recente sentenza della Corte costituzionale su di una legge analoga della Regione Puglia, pur tuttavia, dicevo, il presente disegno di legge non pare rientri nelle competenze della Regione, in quanto l'assistenza e la beneficenza sono ormai passate alle competenze delle singole Province, delle due Province . . .

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Come no? Questo qui che cosa può essere? A mio avviso è assistenza e beneficenza. Comunque sentirò poi che cosa diranno i vari colleghi ed i presentatori. Comunque ripeto che, tolta questa questione di perplessità, il gruppo liberale è senz'altro favorevole.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente, per dire che il gruppo socialista concorda su questo disegno di legge e si compiace anzi con i presentatori che hanno preso l'iniziativa. Relativamente a quanto sosteneva in questo momento il collega Crespi, io penso che non si possa mettere un provvedimento di questo tipo sul terreno della assistenza, vale a dire è un provvedimento che tende ad agevolare la possibilità di partecipare alla elezione del Consiglio regionale nella sua completezza. Per cui non è che si faccia questione di assistenza nel senso di dire facciamo delle classi, magari quelle che hanno un certo reddito, perché si tratta solo di emigranti. Ma, ripeto, visto sotto questo profilo, non mi pare che si possa invocare una questione di competenza legislativa, perché trattandosi di legge del Consiglio regionale e di fare delle norme che consentano una maggiore affluenza da parte degli emigranti all'estero per partecipare alle elezioni del Consiglio regionale, mi pare che la competenza in questo senso non possa essere che del Consiglio regionale come tale e della Regione come tale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Il mio gruppo naturalmente è d'accordo, ed è d'accordo anche con le valutazioni molto opportunamente fatte dai colleghi comunisti nella loro relazione. Anche per conto mio si tratta di un indennizzo e non di una assistenza vera e propria, in quanto, come è detto proprio nella relazione, molti lavoratori perdono giornate di lavoro e perdono del denaro, specialmente nei viaggi dall'estero. Si potrebbe qui osservare, come è stato osservato per altre leggi, che non tutti gli emigranti sono bisognosi, cioè non tutti gli emigranti hanno bisogno delle 20 o delle 30 mila lire per poter venire a compiere il loro dovere di cittadini, per esercitare il loro diritto di voto. Ma qui è un altro discorso, come si è fatto per altre leggi, perché è difficile discriminare, è difficile fare una graduatoria dei bisognosi, dei più bisognosi, dei meno bisognosi. Resta comunque il fatto che ci sono emigranti che sono addirittura ricchi e perciò veramente non avrebbero bisogno di questo intervento, di questo indennizzo. Io debbo lamentare però un fatto: mentre dai proponenti era stato proposto 30.000 lire, mi pare che qui in commissione si è ridotto a 20.000 lire. E' veramente una cifra che oggi è diventata irrisoria. Io non so, se teniamo conto delle maggiori spese di viaggio, specialmente sui treni all'estero, se teniamo conto di almeno due giornate lavorative che vengono perdute, e questo è proprio il minimo che si possa conteggiare, ritengo che proprio le 20.000 lire diventano quasi quasi una elemosina e non più un indennizzo. Per cui io pregherei la Giunta, se è possibile, di ripristinare per lo meno le 30.000 lire previste dai presentatori, altrimenti diventa proprio una cosa, non dico inutile, ma senza nessuna consistenza.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich ergreife das Wort nur, weil ich von einer Seite gehört habe, daß hier ein Einwand gemacht wird, als ob für diese Sache die Provinzen zuständig seien, da es sich um Fürsorge handelt. Wir setzen uns bestimmt zur Wehr, daß die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Region und Provinzen eine klare sei, klar, eindeutig und so, daß in den provinziellen Sachgebieten, wie zum Beispiel Fürsorge und Wohlfahrt — « assistenza e beneficenza » —, alles enthalten ist, was man in ganz Italien bei den Normalregionen darunter versteht und nicht wiederum etwas davon herausgeschnitten werde; deswegen ist der Kampf um eine echte Landesautonomie geführt worden. Ich bin aber der Ansicht, daß auf der anderen Seite dieses Wahlgeld, also die Auszahlung von 20.000 Lire für denjenigen, der aus dem Ausland kommt, um seine Bürgerpflicht — wie dies in der Verfassung bezeichnet wird — zu erfüllen, mit Unterstützung, sozusagen Armenfürsorge, nicht wahr, mit Almosen usw. nichts zu tun hat, denn in der Verfassung heißt es: Wählen ist eine Bürgerpflicht. Um die Ausübung dieser Bürgerpflicht für diejenigen, die aus dem Ausland kommen und die normalerweise doch mehr Auslagen haben dürften als jemand, der aus irgendeiner Stelle im Inland kommt, zu ermöglichen, zu erleichtern, kann meiner Ansicht — und es ist ja in anderen Spezialregionen erfolgt, daß ein solches Wahlgeld ausbezahlt worden ist — mit Unterstützungen nichts zu tun haben. Die Auszahlung könnte nicht gut davon ausgehen, ob jemand arm oder reich ist, ob jemand den Nachweis führen kann, er verdiene etwa nicht mehr als eine gewisse Summe.

Meiner Ansicht ist das Gesetz so gefaßt, daß es eben so einfach als möglich gehandhabt werden kann: Aufgrund der Ausübung des Wahlrechts erfolgt die Auszahlung bei der Gemeinde, meiner Ansicht, damit begründet die Ausübung dieser Bürgerpflicht zu erleichtern. Es wird dann auch noch der Verdienstausschlag erwähnt, der immerhin, ob nun jemand mehr oder weniger verdienst, da ist, indem ja nicht nur der Sonntag, sondern, sagen wir, vielleicht mindestens zwei Tage dazu: Samstag und Montag eben für die An- und die Rückreise verwendet werden müssen. Diese Begründung hinsichtlich Verdienstausschlag umfaßt sozusagen alles, was an Auslagen entsteht, ohne daß dafür nähere Nachweise etwa über Auslagen für Eisenbahn oder für Auto erbracht werden müßten. Und mir kommt vor, daß auf diese Art und Weise am ehesten erstens ein Anreiz geschaffen wird, daß Abgewanderte tatsächlich zur Wahl wieder heimkehren und zweitens die Auszahlung ohne weitere Nachweise, ohne weitere Dokumente eben am einfachsten auf diese Weise geregelt ist und tatsächlich durchgeführt werden kann.

(Ho richiesto la parola, in quanto ho sentito fare un'obiezione, che dava da intendere che nel caso specifico si tratta di una forma di assistenza, per la quale sono competenti le Province. Noi siamo senza dubbio i propugnatori di una chiara delimitazione delle competenze regionali e provinciali, dimodoché i settori riservati alle Province, come l'assistenza e la beneficenza, comprendano quanto le Regioni a statuto ordinario di tutt'Italia intendono sotto tale titolo, senza che si possa toglierci nuovamente parte di detta competenza e per questo motivo abbiamo lottato per una vera e propria autonomia provinciale. Sono però dell'avviso che d'altra parte questo contributo agli eletto-

ri, cioè le 20.000 lire che s'intendono offrire a coloro, che rientrano in patria dall'estero per adempiere al loro dovere di cittadini — così infatti si esprime in merito la costituzione — non ha nulla a che fare con l'assistenza, per così dire ai bisognosi, con il fare la carità ecc., in quanto l'espressione del voto è considerata dalla Costituzione un dovere del cittadino. Ero-gare quindi un contributo, come hanno fatto altre Regioni a Statuto speciale, a favore di coloro, che rientrano in patria per votare, allo scopo di permettere o facilitare loro l'adempimento di questo preciso dovere, essendo del resto pacifico che questi devono affrontare una spesa maggiore di coloro che devono spostarsi da un luogo all'altro del territorio nazionale, a mio avviso, non ha nulla a che fare con l'assistenza. Detto contributo non viene concesso secondo il criterio del bisogno, se quindi l'interessato sia più o meno in grado di dimostrare di non guadagnare più di una certa cifra.

A mio avviso la legge è formulata in modo tale da rendere il più possibile agevole la relativa attuazione: basandosi sull'esercizio del diritto di voto i Comuni provvedono a pagare agli interessati il suddetto contributo, che viene, a mio avviso, concesso per facilitare l'adempimento del dovere di cittadino. Si è inoltre parlato del mancato guadagno, poiché non si tratta di impiegare soltanto la domenica, ma anche il sabato ed il lunedì, per il viaggio di andata e ritorno. La motivazione del mancato guadagno abbraccia tutte le spese, senza peraltro dover produrre una particolare documentazione delle spese sostenute per il viaggio in treno od in autovettura. In questo modo credo stimoliamo innanzitutto più facilmente gli emigrati a ritornare al luogo d'origine per le elezioni ed in secondo luogo il pagamento del contributo senza richiesta di documenti di

nessun genere può essere regolamentato ed effettuato nel modo più semplice.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segret. questore - P.P.T.T.): Chiedo scusa al cons. Crespi, che fu da me interrotto così spontaneamente, per una reazione che derivava appunto dal fatto della interpretazione diversa data al disegno di legge che stiamo per discutere e per approvare, diversa anche da parte degli stessi presentatori, non per volontà, ma per un errore forse di valutazione, di imposizione, di interpretazione delle competenze stesse, da quella che è stata la stesura definitiva che è stata suggerita in commissione, ricordo bene, dal Presidente della commissione dott. Benedikter, ed accolta da tutti i commissari, interpretazione che ci mette sulla strada, io penso, garantita, da un punto di vista della costituzionalità, del disegno di legge stesso. Innanzitutto è stata quindi eliminata l'interpretazione dell'assistenza e della beneficenza o del sussidio, competenza questa passata alle Province ecc.; interpretazione che doveva essere superata in ogni caso, perché, come bene diceva poco fa il cons. Benedikter, noi vogliamo che questo diritto-dovere costituzionale, civico, garantito dalla Costituzione, venga rispettato a favore di tutti i cittadini, siano essi abbienti, siano essi meno abbienti. Fra gli emigrati ci sono purtroppo pochi beneficiari, e quindi se noi dessimo dei sussidi verremmo nuovamente a discriminare quella che è una fondamentale condizione del cittadino, che è quella della parità dei diritti e dei doveri nei confronti della comunità, cioè nell'esercizio del voto. Perciò è stato corretto in sede di commissione l'art. 1, garantendoci così da una even-

tuale ripulsa del disegno di legge da parte governativa.

Entriamo subito nell'ambito della costituzionalità, perché ci riferiamo specificatamente all'art. 48 della Costituzione, che garantisce a favore di tutti i cittadini il diritto-dovere dell'esercizio del voto, che riporta specificatamente il tema nell'ambito di quella che è una consultazione elettorale del 1973. Cioè entriamo nella sfera di competenze regionali specifiche, complete, indiscutibili, previste dallo Statuto di autonomia, specificando che la consultazione per la quale viene data l'indennità agli elettori emigrati, è quella del '73. Se avessimo lasciato il testo come era prima, generico, forse le cose potevano essere interpretate in un altro modo, col pericolo di essere anche sottoposte a osservazione da parte del Governo. Io penso che il nuovo testo formulato così come è formulato dalla commissione, sia il più sicuro da un punto di vista della costituzionalità e della possibilità di essere visto anche da parte governativa. Con questo voglio dire che meritano veramente un plauso i presentatori del disegno di legge che stiamo esaminando, e la commissione per l'opera svolta in sede di esame del disegno di legge, perché finalmente anche a questa categoria sia data la facoltà di poter usufruire di un diritto al voto come agli altri cittadini che hanno maggiore fortuna e maggiore possibilità, che sono quelli che vivono qui. Con questo voglio dire che da parte nostra questo disegno di legge avrà l'approvazione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Vorrei dire ai presentatori del disegno di legge e far presente ai si-

gnori consiglieri, i quali non sono componenti della commissione affari generali, che il testo quale appare dalla relazione della competente commissione, è sostanzialmente il testo quale è stato presentato dalla Giunta regionale, in sostituzione dell'originario disegno di legge del gruppo comunista. Questo, sulla base di queste fondamentali considerazioni: la Giunta, e non da oggi, condividendo le ragioni per la presentazione di un disegno di legge che agevolasse il rientro per esercitare il diritto di voto degli emigrati all'estero per ragioni di lavoro, ha inteso presentare non formalmente un proprio disegno di legge, ma degli emendamenti sostitutivi del disegno di legge, nel senso, come è stato qui da qualcuno sottolineato, non so se dal cons. Pruner, nel senso di una formulazione che consentisse, dal punto di vista giuridico, una più aderente espressione a quelle che sono le competenze di questo Consiglio regionale. Cioè noi avevamo molti dubbi che in base all'originaria formulazione, che era impostata sotto l'angolazione dell'assistenza, il disegno di legge non passasse al vaglio del Governo, sia per una nostra carenza di competenze, sia anche perché — diciamo qui, così, fra di noi — non è che con questa dizione siamo certi che il disegno passerà all'esame del Governo. Ci sono anche recenti esperienze di una Regione che ha addirittura rinunciato a presentare il disegno di legge per esperienze precedenti, per l'atteggiamento precedente del Governo e della Corte costituzionale, e c'è, recentissima, e l'ha citata mi pare il cons. Crespi, una pronuncia della Corte costituzionale su una legge della Regione Puglia, che ha dato ragione alla posizione del Governo, anche se è da ritenere che la situazione sia diversa.

(Interruzione).

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Un momento. Non credo che da questo punto di vista la situazione sia molto diversa. Noi ci siamo agganciati, nonostante questo contrario avviso della Corte costituzionale, che ha dato ragione, ripeto, al Governo, a una diversa previsione della Regione Puglia, che era riferita alle elezioni nazionali anziché a elezioni regionali; e quindi riteniamo che un legiferare di una Regione in presenza di elezioni nazionali inserisca un elemento obiettivo di diverso trattamento degli elettori a seconda che facciano parte di una regione o di un'altra, ma dal momento in cui si tratta di elezioni regionali, e quindi solamente i nostri verranno a votare, ci è sembrato che in questo caso, mettendo tutti quelli che verranno a votare sullo stesso piano, questo elemento non dovrebbe sussistere. Preciso poi anche, per riferirsi all'aspetto della copertura finanziaria, che abbiamo previsto un onere di 100 milioni, su quale presupposto? Sul presupposto che in presenza di una agevolazione al rientro, rientrino all'incirca il doppio di elettori che sono rientrati per votare nell'ultima competizione elettorale. Evidentemente con un fondamento, diciamo, di presunzione evidentemente discutibile. Qualcuno può dire: ne rientreranno di meno; qualcuno può dire: ma no, in presenza di un aiuto può darsi che colga l'occasione per rientrare un numero anche notevolmente superiore di emigranti all'estero.

Per quanto riguarda poi un altro elemento che modifica l'originario disegno di legge, a noi è sembrato con l'art. 2 di instaurare una previsione di erogazione delle somme estremamente pratica e estremamente sollecita, svincolandola comunque da ogni adempimento burocratico, se non minimo, avvalendoci del servizio economato dei comuni, in modo che il cittadino che si presenta al comune per ritirare

il certificato elettorale, al comune può poi presentarsi, una volta esercitato il diritto di voto, attestando di avere votato e ricevendo immediatamente la somma, che poi verrà rimborsata al comune dalla Regione. Quindi, ripeto, la Giunta regionale condivide le motivazioni e la Giunta regionale credo che avrebbe certamente presentato un suo disegno di legge nell'eventuale carenza di una iniziativa legislativa consiliare, proprio perché riteniamo che se questo elemento non sarà decisivo per far rientrare la totalità dei lavoratori, comunque e qualunque sia l'entità del numero che rientrerà per esercitare il diritto di voto, riteniamo con questo di avere aggiunto un elemento che, per chi già è sfavorito per altri motivi e per altre ragioni, abbia questo incentivo a rientrare a esercitare il diritto di voto. E se questo diritto di voto è sancito nella Costituzione, ripeto, aggrappandoci noi non a competenze di ordine assistenziale ma proprio alla competenza in materia elettorale, perché questo è l'aggancio giuridico al quale noi abbiamo fatto riferimento, ci sembra comunque di avere fatto una buona cosa, in questo condividendo lo spirito che ha animato i presentatori del disegno di legge, per quelle ragioni e con quelle modifiche, rispetto all'originario disegno di legge, che ho adesso brevemente spiegato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Io anzitutto vorrei esprimere i ringraziamenti del mio gruppo a tutti i colleghi che sono intervenuti e che hanno espresso il parere favorevole dei loro rispettivi gruppi politici al disegno di legge n. 171; un ringraziamento specifico alla Giunta regionale, che ha considerato il disegno e si è impe-

gnata, anche proponendo un testo, affrontato e discusso dalla commissione, che ha consentito di rendere forse più preciso anche il disegno stesso nella sua esplicazione pratica, concreta, favorendone la realizzazione sul piano della erogazione. Voglio sottolineare il fatto che, a giudizio nostro — già gli altri colleghi l'hanno detto — non c'è un contrasto tra quelle che sono le competenze della Regione e la materia che si affronta, il disposto che si va ad approvare, e che la sentenza della Corte costituzionale ci sembra debba essere intesa per quanto in effetti è riferito in termini concreti, cioè nel senso che la Regione pugliese aveva deliberato in ordine ad un intervento assistenziale, proprio si diceva, ai lavoratori emigrati rientrati in occasione della consultazione elettorale del 7 e 8 maggio 1972. Quindi ha deliberato in relazione ad una consultazione nazionale, venendo a stabilire inevitabilmente un trattamento diverso tra quel tipo di emigrati e quelli immediatamente vicini appartenenti ad altre zone territoriali. Quindi, mi pare, nel diritto di fondo sostanziale dello Stato, la Regione interveniva con norma e con la misura che diventava discriminante. Qui è riferito in modo specifico appunto a un intervento per il mancato guadagno, in relazione alle elezioni regionali, quindi in un contesto appunto diverso, e mi pare che per questo motivo non ci sia indubbiamente questo rischio, tanto è vero che non a caso la Corte costituzionale non ha sollevato obiezioni né per ciò che riguarda la legge siciliana né tanto meno per quella della Regione sarda.

(Interruzione).

VIRGILI (P.C.I.): Sì, l'ha respinta, però mi pare l'ha respinta il Governo; la Corte costituzionale mi pare non si è ancora pronun-

ciata, quindi la cosa è indubbiamente diversa. Ora credo che il rischio poteva anche esserci, che la proposta venisse un po' considerata come una misura del tutto assistenziale, se fosse rimasta — e di questo noi siamo grati ai colleghi consiglieri della commissione — se fosse rimasta nella formulazione iniziale, quando si prevedeva l'erogazione del contributo attraverso gli enti comunali di assistenza. Ora, al di là della volontà, si andava a finire che assumeva un determinato carattere. Noi ci eravamo già posti il problema, avevamo avuto la preoccupazione che poi il non introdurre questo fatto, che era già stato un cavallo di battaglia della maggioranza in molte altre occasioni, nell'assegnare contributi a lavoratori o ad enti, ad associazioni ecc., significasse rimettere in discussione tutta la legge, e quindi ci eravamo un po' adeguati a questo orientamento, a questa prassi; però, ripeto, siamo lieti che invece si sia introdotto oggi un meccanismo diverso, più snello, più rapido, ma che soprattutto assegna ai comuni la competenza, la funzione di carattere specifico.

Ci siamo permessi, in considerazione anche di quanto hanno detto gli altri colleghi, il collega Avancini, il dott. Benedikter e altri, a proposito della entità, diciamo economica, della somma che viene erogata da parte della Regione, di ripresentare un emendamento per ripristinare la vecchia proposta delle 30.000 lire. Ora mi si può dire che questo modifica in parte la spesa che è stata prevista e potrebbe creare dei problemi. Credo che il problema sarebbe alquanto relativo, in quanto la modificazione sarebbe forse di qualche milione rispetto alla previsione attuale, ammesso che rientrino i 5.000 emigrati. Può darsi che rientrino di più, perché lo scopo della legge non è soltanto quello di concorrere a far fronte al mancato guadagno, ma di favorire anche il rientro. Credo che

se riuscissimo a concorrere anche minimamente in questa direzione, al di là del modo come gli emigrati si esprimono, sarebbe indubbiamente un risultato politico, che il Consiglio regionale dovrebbe ascrivere a proprio merito e per il quale dovrebbe sostenere anche la difficoltà eventuale di una modificazione e variazione del bilancio. Grazie.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvata ad unanimità.

Leggo il testo della commissione.

« Provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973 »

Art. 1

Allo scopo di agevolare l'esercizio del dovere civico di cui all'articolo 48 della Costituzione, a favore dei cittadini emigrati all'estero, i quali abbiano esercitato il diritto elettorale attivo nella consultazione elettorale regionale dell'autunno 1973, è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno nella misura di lire ventimila.

E' stato presentato a firma dei cons. Virgili, Tonon, Avancini, Manica e Betta l'emendamento che leggo: al termine dell'art. 1 sostituire « ventimila » con « trentamila lire ».

Chi chiede la parola su questo emendamento? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Vorrei soltanto aggiungere questo: mi pare che già nella relazione era ampiamente giustificata la proposta; consideriamo il tempo trascorso tra la presentazione della legge e il momento attuale. Ormai

tutti riconoscono l'alto indice di svalutazione a cui è andata incontro la lira italiana, nell'ordine del 27,4%; basterebbe questo fatto per sottolineare che le famose 30.000 lire iniziali vengono ad avere un valore di 21.000 lire effettive. Anche in considerazione di questo noi ci permettiamo di insistere perché in effetti venga ripristinato la proposta delle 30.000.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente, per sostenere questo emendamento anche con altro argomento. Vale a dire se la Regione intende veramente dare un incentivo, chiamiamolo così per intenderci, per esercitare un diritto-dovere, deve anche fare in modo che questo incentivo sia tale da spingere veramente nel senso voluto. Ecco, non vorrei essere frainteso per le parole che uso, ma teniamo conto che la consultazione elettorale si svolge in una stagione piuttosto difficile per il rientro, perché sappiamo benissimo quali sono le difficoltà che si presentano, anche perché si è sul finire della stagione lavorativa, per cui veramente, sotto questo profilo, mi parrebbe che l'accogliere l'emendamento proposto sarebbe un atto ben fatto.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Non per reclamare alcuna priorità, ma già in discussione generale io avevo fatto presente come l'intervento con 20.000 lire rappresentasse qualche cosa di poco consistente. Hanno presentato un emendamento, altrimenti l'avrei presentato io, comunque ho firmato l'emendamento, e anch'io voglio spendere una parola per sostenerlo, in

quanto mi pare che 30.000 lire sia proprio il minimo per incentivare questo rientro di emigrati. Altrimenti con 20.000 lire non incentiviamo proprio niente e non credo che qualcuno si muova di più o di meno perché riceve una somma che ormai, come ha già detto Virgili, con la svalutazione della lira, diventa tale da non incentivare proprio niente e non indennizzare quasi niente delle spese che vengono sostenute per il rientro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere avv. Bertorelle.

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): 30.000 lire sarebbe un 30% di più della somma prevista di 20.000 lire, ma io non la metterei in termini puramente economici. Tutti sappiamo che l'emigrante viene in patria per fare un suo dovere, per compiere un suo dovere, perché si sente attaccato alla patria, perché vuole contribuire con il suo voto, tanto è vero che l'art. 1, nel testo che era stato approvato dalla commissione, c'era allo scopo di agevolare, cioè di dare un'ulteriore spinta a colui che già è intenzionato di venire, perché il suo danno economico sia ridotto. Quindi io non farei questione economica di 20 o di 30; è una legge che ha la sua importanza, è la prima legge, potremmo sempre correggerla nel momento in cui ci rendiamo conto che la svalutazione ha portato le 20.000 lire a una cifra irrisoria, ma su questo punto non vorrei fare questioni dalle 20 alle 30. Teniamo presente che l'emigrante viene a casa anche per salutare la famiglia in questo periodo, approfitta cioè delle elezioni, di fare il suo dovere, anche per salutare la famiglia e per stare un po' nel suo ambiente. Quindi è un complesso di situazioni che vanno considerate, perché se dovessimo rimborsare il danno che

ha effettivamente avuto, allora 30.000 lire non bastano. Chi sa quali sono le paghe di un operaio in Germania, sa benissimo che se perde 5 giorni 30.000 lire non equivalgono alle spese del viaggio e tanto meno al compenso. Quindi anche 30.000 non bastano, allora bisognerebbe dire: quel tanto che lui ha effettivamente perso dietro presentazione del certificato del datore di lavoro. Allora andiamo a finire effettivamente a rimborsare il 100%.

Io personalmente quindi, anche a nome del nostro gruppo, penso che la cosa possa restare così; è la prima disposizione in questo campo e potremmo sempre modificarla; aumentare significa trovare la difficoltà di reperire altri 50 e forse più milioni. Accontentiamoci di questo primo passo, che è un passo importante e notevole.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Per associarmi ai colleghi che hanno presentato l'emendamento e che lo hanno illustrato e per dichiararmi favorevole all'emendamento stesso, per ragioni obiettive, come ragioni obiettive sono anche quelle espresse dal cons. avv. Bertorelle. Però sono contestabili, se vogliamo, le sue, le nostre, le mie ecc. Dobbiamo dire: diamo qualche cosa di consistente; indubbiamente 20.000 non sono niente oggi. Per salutare la famiglia in quell'epoca l'emigrante non penso che venga, perché è un periodo che precede di appena due o tre settimane il rientro dell'emigrante, nel qual caso appunto si effettua questo suo anelito, questa sua volontà di venire a salutare la famiglia. Questo invece è un dovere, è un onere che esula da quello che è un viaggio di piacere, un viaggio di soddisfa-

zione morale per venire a salutare la famiglia. Io direi, data proprio la particolare condizione dell'emigrante, il particolare momento nel quale rientra, la situazione monetaria dell'Italia, la svalutazione, ecc., e data anche la consistenza del numero degli emigranti che rientreranno, non possiamo, come bene ha calcolato pressappoco la Giunta, non possiamo immaginare che rientrino 10.000 emigranti. Se l'altra volta, nel '68, ne sono rientrati, mi pare, 2.400, questa volta facciamo un calcolo di 4.000, moltiplicato per 3, facciamo 120 milioni. Non è che io venga qui a contrattare, sono poi 20 milioni . . . Mettiamo però nelle condizioni il soggetto avente diritto a questa indennità di fare bella figura, di non soggiacere a delle decurtazioni del suo reddito che sono eccessive, rispetto a quella che è la condizione nella quale si trova l'emigrato. Perciò io propenderei a fare pressione presso la Giunta di voler esaminare questa proposta di emendamento, migliorativa, aggiungendo 20.000.000 all'importo stabilito dal disegno di legge, ed elevare a 30.000 lire l'indennità per il singolo emigrato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Ritengo che discutere sulle 20 o 30 mila lire sia abbastanza opinabile, perché io penso che le 20.000 lire possono essere sufficienti se uno viene da Innsbruck o da S. Moritz, e sono insufficienti se viene dalla Renania Vestfalia o da Amburgo o da più lontano. Quindi suggerirei, per conto mio, di mantenere le 20.000 lire come indennità globale, da qualsiasi punto dell'Europa o extra Europa egli venga, in più le spese di viaggio, o totali o parziali. Perché veramente anche in questo caso uno è più fortunato perché ha tro-

vato lavoro a Innsbruck o a S. Moritz e in Svizzera, quindi in un'ora di tempo arriva a votare; quell'altro ha bisogno di una settimana se parte da Amburgo o dalla Renania o Vestfalia, dove c'è la maggioranza degli emigrati nostri, proprio nel centro industriale tedesco, e quindi le 20.000 lire non servono nemmeno per il viaggio fino a Monaco, quindi ci rimette, oltre alle giornate di lavoro, anche le spese di viaggio. Quindi le 20.000 lire come indennità, per il tempo perso, più le spese di viaggio. Mi parrebbe più equo il trattamento in questo caso.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Betta.

BETTA (P.R.I.): Io volevo prendere la parola appunto prima di aver sentito le affermazioni del collega Nicolodi, quindi l'avevo presa per rispondere un po' al collega Bertorelle in questo senso: io sono ben d'accordo che questi nostri concittadini sentono il dovere e fanno veramente un atto doveroso nel venire a votare in Regione, però stante proprio le cifre esposteci nella relazione, su 17.629 elettori che potevano venire ne son venuti 2.434, quindi il 14,5% circa, 10 abbondante, cioè molto pochi. Ora questo vuol dire che, pur essendo particolarmente sensibili all'obbligo e al desiderio di venire a votare, non son potuti venire per delle ragioni evidentissime, per il denaro che perdevano con le giornate di lavoro perse e anche perché queste nostre elezioni coincidono con un periodo che, se pur molto avvicinato al Natale, è messo a cavallo tra qualche giorno di estate e d'inverno e il Natale in cui gli emigrati che possono vengono a visitare le famiglie. Quindi il novembre vuol dire proprio l'occasione sola, assoluta, esclusiva per venire a vo-

tare. 2.434 su 17.629 sono molto ma molto pochi. Quindi io tengo la mia firma sull'emendamento proposto di portare dalle 20 alle 30 mila lire, però se venisse presentato un emendamento sul sistema suggerito dal collega Nicolodi, cioè le 20.000 lire di rimborso per il mancato guadagno, per il lavoro perso ecc., e il rimborso delle spese di viaggio, mi parrebbe veramente un'idea ottima, in quanto venire da paesi vicini, non so, dall'Austria o dalla Svizzera, è un discorso, il venire dall'Olanda o dal Belgio magari, o da altri paesi dove abbiamo anche noi molti emigranti, vuol dire indubbiamente fare un trattamento differenziato tra l'uno e l'altro. Quindi se un emendamento del genere venisse presentato, in via subordinata io sono disposto e sono d'accordo di votare anche quello, e penso e spero che la Giunta non voglia irrigidirsi su un discorso sempre e comunque spiacevole, di denaro, di soldi, le 20, le 30.000 lire, i 30 milioni o i 50, perché so anch'io che in un bilancio ristretto, che ha dei determinati limiti, non è facile trovare i 20, i 30 milioni di più. Ma o noi vediamo questo impegno nostro proprio per favorire, almeno potenzialmente, tutti questi emigranti e dar loro la possibilità di ritornare, oppure le 20.000 lire servono a fare una dimostrazione di buona volontà, ma credo che non riescano ad ottenere lo scopo che ci prefiggiamo, che si son prefissi i presentatori del disegno di legge, ma che ci prefiggiamo ognuno di noi, cioè quello di poter dare a questi emigranti la possibilità di portare a compimento un loro dovere, ma anche un loro diritto.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento?

La parola alla Giunta.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Qui c'è stata una lunga discussione sulle 20.000 lire, sulle 30.000 lire. 30.000 lire sembrerebbe la cifra atta a risolvere il problema, mentre le 20.000 lire non risolverebbe assolutamente niente. Siamo d'accordo che la matematica non essendo un'opinione 30.000 lire sono più di 20.000, questo è estremamente pacifico. Per riferirmi a quella che poteva sembrare una proposta risolutiva, quella portata dal cons. Nicolodi, debbo dire che questa era stata originariamente la proposta che avevamo formulata noi: una certa cifra fissa e poi un rimborso delle spese di viaggio, nel presupposto che chi lavora a Innsbruck evidentemente ha delle spese di viaggio che non sono lontanamente paragonabili a quelle di chi viene da Amburgo o da chi viene dalla Francia o dalla Svezia. Però alla fine abbiamo ripiegato, abbiamo trovato questa soluzione, che può essere, dal punto di vista della giustizia, meno perfetta ma che è enormemente più pratica. Nel caso di un rimborso delle spese di viaggio è chiaro che per poter ottenere il rimborso occorre una pezza giustificativa che dimostri le spese sostenute. Quindi diciamo: uno viene con il treno, porta il biglietto del treno e lì nessuna discussione. Ma se, ed è il caso di molti dei nostri emigranti, questi rientrano in macchina, a questa gente come si rimborsano le spese? E' evidente il rientrare in macchina non è un lusso rispetto al rientro in treno; alcuni che sono nella stessa località a lavorare si mettono assieme, rientrano con la stessa macchina e diventa più economico che il rientro in treno, però questo non consentirebbe nessun rimborso perché non riescono a presentare una idonea documentazione. Problema che avevamo anche sottoposto alla Corte dei conti per avere una indicazione precisa. E poi anche perché, da un punto di vista giuridico, e mi riferisco in parti-

colare al disegno di legge della Puglia, il rimborso delle spese di viaggio è stato un altro degli elementi ai quali si è riferita . . .

NICOLODI (P.S.I.): Ma se si rimborsano le spese di viaggio a chi va a vedere la Fiera di Bolzano?

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Come, si rimborsano le spese? Che le ferrovie facciano delle concessioni questo è un altro paio di maniche, ma se uno non viene con la ferrovia e viene con un proprio mezzo, è chiaro che questo non è. . .

NICOLODI (P.S.I.): (*Interrompe*).

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): Ma no, occorre una documentazione di spesa; questo, ripeto, secondo non un'interpretazione nostra restrittiva . . .

NICOLODI (P.S.I.): Quando uno viene da Amburgo è chiaro che a piedi non è venuto. Se viene con l'aereo o con la sua macchina, gli viene rimborsato il corrispettivo del biglietto di seconda classe delle ferrovie. E' questione di buona volontà.

MATUELLA (Assessore enti locali e servizio antincendi - D.C.): No, cons. Nicolodi, non faccia diventare una cattiva volontà della Giunta quello che invece è un qualche cosa di estremamente obiettivo. Adesso qui sembra che tutti i problemi possano trovare una più facile soluzione di quella che è la realtà, e io sono ben lieto che la sede consiliare diventi anche la sede nella quale i problemi possono trovare soluzioni molto più facili di quanto alle volte

non sa trovare la Giunta, ma consentitemi comunque che, avendo esaminato questo aspetto e avendolo esaminato anche con chi domani dovrà esaminare la delibera per cui, rimborsando ai comuni le spese di viaggio i comuni devono anche allegare le pezze giustificative, noi, essendoci preoccupati di questo, abbiamo ottenuto una risposta negativa estremamente precisa. E d'altro canto io devo dire: questa originariamente era la nostra proposta, ma la cosa più logica, la più aderente al caso singolo, è quella di 20.000 lire uguali per tutti, a prescindere dalle spese effettive. Dopo di che, nel merito delle 20 o delle 30.000 lire mi pare che il cons. Bertorelle abbia fatto alcune considerazioni che a me paiono da condividere. Io credo che qui, a parte la questione della cifra, che evidentemente tanto più alta è e tanto meglio è, questo è fuori discussione, credo che qui ci sia anche un significato di un intervento che è il primo che viene fatto dal nostro Consiglio regionale nei confronti di chi rientra dall'estero, dove è emigrato per ragioni di lavoro. E quindi credo che adesso mettere 10.000 lire in meno non vada a sminuire il significato di un gesto.

Debbo anche dire, per riferirmi alle cifre, che l'intervento legislativo della Sardegna, che è stato comunque rinviato dal Governo e che quindi non è diventato legge, prevedeva, e dico per la Sardegna, evidentemente i sardi non è che siano emigrati in Africa, dove forse potrebbero far prima a rientrare, ma sono emigrati al nord, prevedeva le 30.000 lire. Devo ritenere che rientrare dal nord, a parità di città della quale si rientra, quando si è arrivati qui si è ancora a metà strada, rispetto all'arrivo in Sardegna. Ma, ripeto, mi pare che veramente qui il discorso non debba essere incentrato sulla cifra, ma debba essere visto nel significato politico che ha un intervento che è il primo che viene fatto sul piano legislativo, e quindi la di-

mostrazione concreta di un ulteriore incentivo che si vuole introdurre; e non credo che sia l'incentivo unico né prominente che possa indurre queste persone a rientrare per esercitare il diritto di voto, né con le 20, né con le 30.000 lire. Credo che prima di questo, da parte anche di queste persone, vi siano altre motivazioni che inducono a rientrare.

Quindi per queste ragioni io prego i presentatori, se vogliono, di ritirare l'emendamento, considerando che comunque elezioni regionali o di altro tipo non ne mancheranno, in seguito, e quindi avremo modo successivamente di fare una valutazione, anche sulla scorta di quanti saranno quelli che rientrano; noi abbiamo detto la metà, voi avete detto il doppio, da 2.400 a 5.000, guardate che è una previsione del tutto approssimativa. Ne possono rientrare molti di meno, ne possono rientrare anche tantissimi di più. Noi evidentemente siamo qui ad augurarci che ne rientrino molti di più, al limite che possano rientrare tutti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: l'emendamento è respinto con 16 voti contrari, 1 astenuto, 10 favorevoli.

Pongo in votazione l'art. 1: approvato ad unanimità.

Art. 2

Per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente articolo la Regione si avvale del servizio economico dei Comuni al quale gli interessati dovranno rivolgersi il giorno stesso o nei due giorni successivi a quello della consultazione elettorale. La somma sarà erogata dopo che la qualità di elettore emigrante sia stata controllata sullo schedario elettorale e su presentazione del certificato elettorale sul quale sia sta-

to apposto il bollo della sezione elettorale quale prova dell'avvenuto esercizio di voto.

Le somme corrisposte dai Comuni saranno rimborsate dalla Regione dietro presentazione delle ricevute di quietanza rilasciate dagli interessati.

Pongo in votazione l'art. 2: approvato ad unanimità.

Art. 3

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto per l'esercizio 1973 in lire 100 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Pongo in votazione l'art. 3: approvato ad unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede.

Lavoriamo fino alle 6, alle 6 interrompiamo e il Consiglio sarà riconvocato a domicilio, probabilmente il giorno 26. Dopo questa legge comunque trattiamo il n. 9 dell'ordine del giorno, la legge n. 191, in quanto che il n. 8 «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956», presentato dal cons. Manica, su richiesta del cons. Manica e d'accordo con la Giunta, viene trattato nella prossima seduta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 30

29 sì

1 no.

La legge è approvata.

Passiamo al punto 9) dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 191: «Attribuzione di fondi alle Province di Trento e di Bolzano nelle materie trasferite alla competenza delle Province stesse».*

La parola alla Giunta per la relazione.

LEURINI (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): *(legge).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass per la lettura della relazione della III commissione.

DALSASS (S.V.P.): *(legge).*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno, la discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 1

Sui residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1972 sui capitoli di spesa relativi a materie trasferite dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alla competenza delle Province di Trento e di Bolzano, sono disposte a favore delle Province medesime le assegnazioni di cui all'annesso elenco n. 1.

L'elenco è corretto dalla commissione nei cap.:

Cap. 7226

— Attribuzione alla Provincia di Trento della somma di lire 6.481.075

— Riduzione da L. 8.858.945 a L. 2.377.870 dell'importo previsto a favore della Provincia di Bolzano.

Cap. 7251

— Riduzione da lire 43.180.395 a lire 36.699.320 dell'importo previsto a favore della Provincia di Trento

— Eliminazione della somma di lire 3.398.925 previsto a favore della Provincia di Bolzano.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 2

Sui residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1972 sui limiti d'impegno autorizzati con leggi regionali nelle materie trasferite dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,

alla competenza delle Province di Trento e di Bolzano, sono disposte a favore delle Province medesime le assegnazioni di cui all'annesso elenco n. 2.

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 29

25 sì

4 schede bianche.

La legge è approvata.

La seduta è tolta; il Consiglio sarà convocato a domicilio.

(Ore 17.30).

